CXLV. SEDUTA

GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO 1949

Presidenza del Presidente BONOMI

INDI

del Vice Presidente ALDISIO

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 5098

Disegno di legge (Trasmissione) 5098

Disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 500 milioni per i danni causati dal terremoto del 18-23 agosto 1948 nelle Puglie » (72-B) (*Approvato dal Senato e, con modificazioni, dalla Camera dei Deputati*) (Discussione e approvazione):

GENCO, *relatore* 5108

Disegno di legge: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale » (23) (Seguito della discussione):

PERSICO, *relatore* 5108
GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia* 5123, 5136
ORLANDO 5133
PERTINI 5135
NITTI 5136
LUSSU 5137

Interrogazioni:

(Annunzio) 5137

(Svolgimento):

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste* . . . 5098, 5100, 5102
TARTUFOLI 5099, 5101
SALOMONE 5102
UBERTI, *Sottosegretario di Stato per le poste e telegrafi* 5103, 5107
ADINOLFI 5105
CARRARA 5107

Inversione dell'ordine del giorno:

PRESIDENTE 5108

Relazione (Presentazione) . . . . . *Pag.* 5098

Sul processo verbale:

SPALLINO 5097

La seduta è aperta alle ore 16.

Sul processo verbale

CERMENATI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

SPALLINO. Domando di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPALLINO. Desidero dichiarare che io, il senatore Bergmann e il senatore Gerini ieri non abbiamo potuto partecipare alla prima votazione per appello nominale sull'emendamento presentato dall'onorevole Ferrari all'articolo 3 del disegno di legge « Riattivazione dei pubblici servizi di trasporto concessi all'industria privata », perchè impegnati nelle operazioni di scrutinio relative alla votazione per la nomina di tre commissari di vigilanza alla Cassa depositi e prestiti e sugli Istituti di previdenza. Debbo dichiarare che, se fossimo stati presenti, io e l'onorevole Gerini, avremmo votato contro l'emendamento dell'onorevole Ferrari.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni il processo verbale si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che ha chiesto congedo il senatore Cerulli Irelli per giorni 2.

Se non si fanno osservazioni questo congedo si intende accordato.

Trasmissione di disegno di legge

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge: « Adeguamenti delle pensioni per il personale civile e militare dello Stato » (115-B), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Questo disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Bisori ha presentato, a nome della 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), la relazione sul disegno di legge: « Attribuzioni della Giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta in sede amministrativa, in materia di ricorsi amministrativi e di contenzioso tributario » (238).

Questa relazione sarà stampata e distribuita ed il relativo disegno di legge sarà posto all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione dei senatori Tartufoli, Spallino, Elia e Cappa ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze: « in merito alla opportunità di considerare urgentemente i provvedimenti necessari a ridare stimolo e incremento al movimento apistico nazionale, per una più alta produzione di miele e una difesa e moltiplicazione adeguata di questo insetto prezioso. In particolare si ritiene infatti che: *a*) debba intensificarsi la difesa contro le malattie delle api, rendendo efficiente l'opera dell'Istituto Nazionale di apicoltura di Bologna e affiancandone l'azione con mezzi e altri istituti idonei; *b*) siano applicati provvedimenti di polizia sanitaria per il commercio interno del miele; *c*) sia favorita e aiutata ogni azione di propaganda dal punto di vista sanitario per l'impiego del miele che notoriamente costituisce mezzo di integrazione nella lotta contro la tubercolosi, specie nelle età più giovanili; *d*) sia realizzata una coraggiosa e sufficiente difesa doganale del miele italiano, superiore al cento per cento *ad valorem*, tenendo presente quale funzione fisiologica svolgono le api per tutto il patrimonio frutticolo nazionale; *e*) sia accordata la esenzione totale dei tributi fiscali per quelle quantità di zucchero che, nettamente individuabili, sono destinate alla produzione del melittosio, alimento indispensabile per la vita invernale di questo insetto ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Canevari, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Per l'incremento e la difesa della produzione apistica nazionale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si giova principalmente dei Consorzi provinciali apistici, costituiti a norma del Regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2079, i quali sono chiamati ad assolvere molteplici compiti quali: *a*) la lotta contro le malattie delle api; *b*) la diffusione tra gli apicultori dei mezzi più idonei a prevenire e combattere le malattie contagiose delle api; *c*) la diffusione dei metodi razionali di allevamento delle api; *d*) la tutela degli interessi degli apicultori.

Alle spese occorrenti per lo svolgimento dell'attività sopra accennata i Consorzi medesimi provvedono, in via normale, con una contribuzione annua degli apicultori consorziati, contribuzione che, con il decreto 24 ottobre 1946, venne elevata fino a lire 20 per alveare e che, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può essere integrata da modesti contributi governativi.

Il Ministero, oltre all'azione svolta ad agevolare la istituzione ed il rafforzamento dei

Consorzi, provvede all'incremento dell'apicoltura mediante: *a*) la distribuzione di materiale apistico, a prezzo di favore; *b*) l'impianto di Osservatori apistici od apiari modello; *c*) l'organizzazione e il finanziamento di appositi corsi per la preparazione di maestranze specializzate.

Nel 1948 sono stati svolti 40 corsi pratici di apicoltura con la partecipazione di circa 1000 apicultori ed uno speciale corso per esperti nelle malattie delle api, tenuto presso l'Istituto nazionale di apicoltura di Bologna; sono stati, altresì, impiantati 3 Osservatori apistici e distribuite 1000 arnie razionali.

Per il prossimo anno si prevede lo svolgimento di 80 corsi pratici di apicoltura e di un corso speciale per esperti apistici; l'impianto di 5 Osservatori e la distribuzione di un congruo quantitativo di materiale apistico.

Larghe sovvenzioni sono state concesse per il 1948 e saranno ripetute nel 1949 all'Istituto nazionale di apicoltura di Bologna sia per la lodevole attività scientifica che esso svolge nel campo biologico e per la lotta delle malattie delle api, sia per la preziosa assistenza tecnica che esso presta ai Consorzi provinciali apistici.

Necessariamente l'attività del Ministero per il miglioramento e incremento apistico è in rapporto alle esigue disponibilità dell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa (lire 4.000.000, recentemente ridotte a lire 3.000.000).

Si ha tuttavia fiducia che particolarmente attraverso l'azione dei Consorzi la coltivazione delle api possa raggiungere quel rapporto produttivo che deve intervenire tra le possibilità potenziali del nostro territorio e le realizzazioni attuali.

Per quanto concerne la difesa doganale del miele, il Ministero, non appena delineatasi la crisi del prezzo, in conseguenza della importazione del miele argentino, in sede di esame della nuova tariffa doganale, presso il competente Ministero del commercio estero, ha sostenuto la necessità di un dazio d'importazione almeno dell'80 per cento *ad valorem*. Il progetto della nuova tariffa trovasi tuttora in elaborazione presso il detto Ministero.

Circa la fabbricazione del melittosio, il Ministero dell'agricoltura, aderendo alle reiterate richieste di apicultori e di Associazioni apistiche, interessò vivamente l'amministrazione finanziaria, perchè accogliesse la proposta di esenzione fiscale totale dello zucchero destinato alla fabbricazione del detto prodotto che costituisce l'alimento indispensabile per le api nel periodo invernale. Tale richiesta, ritenuta giustificata per la sensibile flessione del prezzo del miele al produttore (lire 200-250 al chilogrammo), non fu però accolta perchè l'amministrazione stessa ritenne adeguato il trattamento stabilito al riguardo con decreto del Capo Provvisorio dello Stato del 25 novembre 1947, n. 1286.

La repressione delle frodi e la propaganda per il consumo del miele nell'alimentazione dei bambini e dei tubercolotici, rientrano, infine, nei compiti statutari dei Consorzi apistici (articolo 5, comma D del citato Regio decreto-legge n. 2079 ed articolo 31 del Regio decreto 17 marzo 1927, n. 614), mentre l'Alto Commissariato per la sanità provvede all'applicazione dei relativi provvedimenti di polizia sanitaria.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tartufoli per dichiarare se è soddisfatto.

TARTUFOLI. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario Canevari per la risposta che egli ha voluto dare alla mia interrogazione presentata anche per mandato dei colleghi Spallino, Elia e Cappa. Lo ringrazio, pur non potendomi dichiarare completamente soddisfatto delle sue precisazioni, specie per quanto riguarda gli aspetti fiscali del problema. Siamo d'accordo che egli in questo caso non fa che da semplice ambasciatore, perchè è il Ministero delle finanze che ha vietato di confermare le disposizioni che avevano operato dal 1936 al 1943-44 per le quali, fino all'ammontare di 8 mila quintali annui, lo zucchero da trasformarsi in melittosio veniva reso esente da qualsiasi tributo fiscale.

Le precisazioni fatte stanno ad illustrare la realtà delle nostre dichiarazioni cioè la necessità che il melittosio sia dato agli agricoltori come mezzo di mantenimento delle famiglie apistiche durante l'invernata.

Il rifiuto del Ministero delle finanze può essere riportato a quella che è la politica di restrizioni che si deve fare per necessità di

bilanci. Ma qui si tratta di un settore la cui incidenza non è poi certo tanto grave per il bilancio dello Stato, mentre invece con piccolo sacrificio – anzi con la rinunzia ad un gettito fiscale che d'altra parte verrebbe allora a mancare – si darebbe luogo ad una ripresa ed intensificazione sicura della produzione apistica nazionale.

Il Ministero delle finanze non deve dimenticare che l'ape esercita anche una funzione indiretta in quanto, essendo essa pronuba della fecondazione dei fiori tutta la produzione frutticola italiana e parte di quella pratense è in rapporto all'esistenza del patrimonio apistico. Tanto più numeroso esso è, tanto più attiva l'azione fecondatrice.

Il problema è quindi più vasto di quello che si possa ritenere rapportandolo ai 50 mila quintali di miele o ai 10 mila quintali di cera che si producono all'anno poichè è in rapporto a tutta la produzione frutticola che costituisce un elemento formidabile di scambi sul terreno dell'esportazione.

Pertanto rinnoviamo e facciamo caloroso appello al Ministro dell'agricoltura affinchè voglia insistere presso il Ministro delle finanze perchè questi si renda conto delle necessità nazionali di questo settore, e perchè si faccia assertore della necessità di ottenere, se non per 8 mila almeno per 5 mila quintali, il mantenimento dell'esenzione dai tributi fiscali.

Si tratta di una prassi che va ricostituita tenendo presente che il patrimonio apistico è stato depauperato dalle pur generose battaglie che sono state condotte con il D. D. T. e con altri ingredienti per debellare la malaria e il flagello delle cavallette. Infatti durante questa battaglia è stato anche distrutto il mondo delle api che deve pertanto essere ricostituito.

Gli apicultori potranno così dare il loro contributo alla ricostruzione dell'economia della nazione.

Esorto perciò il Ministro dell'agricoltura a tener presenti le necessità da me prospettate e da parte mia e dei colleghi non si mancherà, per mezzo di interrogazioni ed eventualmente di interpellanze, di tener vivo questo problema affinchè si venga incontro alle esigenze del nostro Paese in questo particolare campo.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione dei senatori Tartufoli, Spallino, Falck, Perini, Bosco e Carbonari, al Ministro dell'agricoltura e foreste e all'Alto Commissario per l'alimentazione : « per conoscere se: essendo al corrente della notevole produzione di patate da consumo realizzata quest'anno nel nostro Paese; considerato l'andamento soddisfacente della politica della alimentazione che di recente ha dato segni concreti delle sue possibilità coll'aumento mensile della razione di pasta; opinando che altri Paesi possano appetire utilmente questa nostra solanacea consentendo esportazioni di entità rilevante e facilitando così il collocamento a prezzo equo del particolare prodotto: non si creda di voler consentire le esportazioni predette, anche allo scopo di tutelare la continuità di una cultura che costituisce, sotto molti aspetti e per particolari provincie, risorsa alimentare di alta importanza e fatto economico non indifferente per il bilancio aziendale ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Canevari, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste per rispondere a questa interrogazione.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Il Ministero dell'agricoltura in vista del promettente raccolto di patate durante l'annata in corso, non ha mancato di segnalare tempestivamente al Ministero del commercio con l'estero e all'Alto Commissariato dell'alimentazione la opportunità di consentire l'esportazione di un contingente di patate novelle e bisestili.

Tale contingente fu determinato dall'Alto Commissariato dell'alimentazione, competente per materia, in quintali 500.000 con possibilità di utilizzo sino al 31 luglio ultimo scorso.

Prima ancora della scadenza di detto termine e propriamente nel giugno ultimo scorso, attesa la pesantezza del mercato interno di detto prodotto, il Ministero dell'agricoltura segnalava ancora all'Alto Commissariato della alimentazione la opportunità della concessione di un ulteriore contingente di esportazione scadente il 31 luglio ultimo scorso.

L'Alto Commissariato dell'alimentazione, preoccupato della situazione alimentare del Paese e avuto riguardo al fatto che una larga esportazione di patate mal poteva conciliarsi con la richiesta assegnazione all'I. E. F. C. di Washington di cospicui quantitativi di cereali,

non ritenne di aderire alle proposte del Ministero.

Tuttavia, il predetto Alto Commissariato dell'alimentazione, tenuto conto della situazione di quegli esportatori, che, anteriormente al 31 luglio ultimo scorso, avevano assunto impegni di esportazione verso Paesi a valuta libera e nei riguardi dei quali esistevano regolari aperture di credito, consentì, nei casi sopra indicati, l'accoglimento delle richieste di esportazione.

In base a tale deroga fu autorizzata la esportazione di ulteriori quintali 208.640 di patate verso Paesi a valuta libera i quali, aggiunti a quintali 755.895 già esportati alla data del 31 luglio 1948, danno un totale di quintali 964.535.

Recentemente l'Alto Commissariato della alimentazione, di concerto con i Ministeri dell'agricoltura e del commercio estero, ha consentito l'esportazione di un ulteriore quantitativo di quintali 100.000 di patate.

Pertanto il Ministero dell'agricoltura mentre è stato sempre favorevole all'esportazione delle patate si è, peraltro, opposto, per non aggravare la pesantezza del mercato interno, all'importazione di patate dall'estero.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole interrogante per dichiarare se è soddisfatto.

TARTUFOLI. Io debbo, questa volta, essere un po' più negativo di prima, onorevole Sottosegretario. Prima ero rimasto parzialmente soddisfatto, ma adesso devo dire che non lo sono affatto, anche perchè le comunicazioni telegrafiche – senza fili – che mi pervengono dagli altri firmatari dell'interrogazione non mi stanno ad indicare altro che il dissenso unanime. Per quel che riguarda gli 800.000 quintali ci si riferisce alla campagna del 1947–1948, ma noi parliamo della campagna del 1949, perchè quei quantitativi di esportazione hanno inciso pressochè esclusivamente sulla produzione del 1947–1948, mentre la campagna del 1948–49 si è dimostrata anche più particolarmente pesante. Non dobbiamo dimenticare che in Italia si producono 30 milioni di quintali di patate e che ci sono delle regioni ad alta produzione come la Campania che contribuisce con oltre 5 milioni, e analogamente il Veneto; c'è la Lombardia che contribuisce con 3 milioni e mezzo di quintali e ci sono delle provincie in alcune regioni che basano buona parte della propria economia agricola sulla coltivazione delle patate. Indico, ad esempio, la provincia di Como che su circa 20.000 ettari di superficie coltivata ha una produzione di ben 890.000 quintali e, qualche volta, si arriva perfino al milione di quintali.

Ora voi comprendete che in alcune zone dove l'agricoltura è povera e dove la coltura è ridotta ai minimi termini perchè l'unità colturale nella provincia di Como, per esempio, è di circa un ettaro, un ettaro e mezzo per famiglia, per azienda, la produzione della patata è una risorsa che non può essere abbandonata e che non può essere sostituita con altre produzioni. Bisogna produrla, ma bisogna anche saper ricavare da essa quel tanto che costituisca la ragione di essere dell'attività contadina sui campi, altrimenti determinati terreni di minor produttività saranno ad un certo momento abbandonati. E noi non possiamo certo permetterci dei lussi di questo genere a causa della povera economia del nostro Paese.

Cento mila quintali sono insufficienti; chiediamo che questa quantità sia aumentata tanto più che le patate possono servirci per acquisire valuta e merci necessarie alla nostra economia.

Noi difendiamo questa produzione solo perchè risponde alle necessità dell'economia agricola di intere provincie.

Faccio appello alla rinnovata buona volontà del Ministero dell'agricoltura perchè svolga la sua opera di persuasione sul Commissariato dell'alimentazione il quale non ha più, fortunatamente, gli assilli dello scorso anno.

Colgo anzi l'occasione di questa circostanza per dire al Paese che dobbiamo essere orgogliosi di quanto si è fatto nel campo alimentare. Tanto è stato fatto sì da poter aumentare la razione mensile della pasta ed assicurare pane bianco a tutto il Paese. Questo significa che c'è una possibilità sicura che ci permette di arrivare al nuovo raccolto senza dover impiegare altri prodotti per la panificazione e la pastificazione, nè sostituire con surrogati il pane nelle mense.

Riconosco la giustezza della riflessione sugli alleati, ma anche questi sono persone ragionevoli e comprenderanno questo problema, se

sarà loro illustrato con la necessaria efficacia; e sono sicuro che ci daranno ragione; essi dovranno permetterci la libertà di scambio della solanacea, perchè questa attività è in rapporto alle esigenze specifiche della nostra agricoltura. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dei senatori Salomone e Vaccaro al Ministro dell'agricoltura e foreste: « per sapere se abbia provveduto a dare agli Ispettori provinciali dell'agricoltura i fondi necessari a sussidiare le opere di miglioramento agrario, essendo questa l'epoca opportuna per l'inizio dei lavori, ed urgendo alleviare la grave disoccupazione del bracciantato agricolo ».

Il Sottosegretario di Stato onorevole Canevari, ha facoltà di parlare per rispondere a questa interrogazione.

CANEVARI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Per la concessione dei contributi di cui al decreto-legge presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, è prevista una nuova autorizzazione di spesa dell'importo di 4 miliardi.

In attesa dell'emanazione del relativo provvedimento di legge, il Ministero dell'agricoltura ha disposto il riparto dell'anzidetta somma tra le provincie, ed inoltre, affinchè non venga ritardato il compimento dei lavori di sistemazione agraria e per assicurare possibilità di impiego alla mano d'opera disoccupata, ha consentito agli Ispettorati provinciali di autorizzare gli agricoltori che hanno inoltrato richiesta di contributo ad eseguire fin d'ora le opere progettate, con riserva di procedere alle formali concessioni dopo che i menzionati fondi saranno stati stanziati in bilancio.

L'efficacia degli interventi previsti dall'articolo 1 del citato decreto legislativo appare peraltro seriamente compromessa per l'opposizione che in seno all'8ª Commissione permanente del Senato ha incontrato un disegno di legge inteso ad elevare fino a 30.000.000 la misura degli accreditamenti che possono disporsi in favore degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura in applicazione dello stesso decreto-legge n. 31.

Perciò a mia volta faccio viva raccomandazione all'onorevole interrogante di volerci aiutare sollecitando l'8ª Commissione ad esaminare questo disegno di legge che attende l'approvazione già da diversi mesi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Salomone per dichiarare se è soddisfatto.

SALOMONE. Prendo atto delle notizie che ci ha comunicato l'onorevole Sottosegretario di Stato.

Mi risulta invero che agli ispettorati non è stata data precisa autorizzazione nel senso indicato dal Sottosegretario perchè si è fatta sì la ripartizione, ma si è fatto intendere agli ispettorati che i fondi assegnati non fossero erogabili, in quanto mancava lo stanziamento effettivo in bilancio che sarebbe stato effettuato contemporaneamente all'autorizzazione della spesa relativa da emanarsi dal Parlamento. Perciò gli ispettorati si sono trovati impossibilitati ad assicurare coloro i quali avrebbero desiderato fare dei miglioramenti che avrebbero ottenuto il contributo previsto dal provvedimento.

In ogni modo se la notizia da me avuta è errata, me ne compiaccio ed esorto il Ministero a dare istruzioni agli ispettorati perchè tranquillizzino coloro che vogliono fare dei miglioramenti circa la corresponsione del contributo.

Relativamente all'invito fattomi dal Sottosegretario, io, nella mia qualità di membro dell'8ª Commissione, tengo a dargli assicurazione che tutto quel che dipende dall'8ª Commissione per facilitare il compito del Ministro, sarà – come sempre – fatto senz'altro. Ma non credo che dipenda da noi il ritardo da me lamentato. Il ritardo ritengo che dipenda, invece, dalla mancata approvazione della legge sul fondo lire da cui sono stati presi i quattro miliardi. Ed allora prego il Sottosegretario di Stato di far sottoporre al più presto all'approvazione la legge per la quale il Ministro sarà autorizzato a provvedere coi 4 miliardi ai miglioramenti agrari.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno l'interrogazione dell'onorevole Adinolfi al Ministro delle poste e telecomunicazioni: « per conoscere se si può ottenere che le società telefoniche applichino i contatori a domicilio degli utenti onde il controllo delle comunicazioni sia bilaterale, come bilaterale è il contratto in ogni obbligo.

« Per sapere altresì se non sia logico obbligare le società telefoniche a distribuire un bollettino mensile delle variazioni degli abbonati, che a Napoli sono avvenute su scala lar-

ghissima, e costringono gli utenti a chiedere centinaia di comunicazioni con l'Ufficio informazioni, che formano un illecito arricchimento perchè sono addebitate sul conto degli abbonati.

« Per sapere infine se è vero che un editore aveva proposto di pubblicare un elenco generale dei telefoni d'Italia riservandosi una partecipazione a favore di un Istituto di assistenza e garantendo il suo utile attraverso la pubblicità, e perchè tale proposta, apparentemente utile, sia stata rifiutata ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Uberti, Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni, per rispondere a questa interrogazione.

UBERTI, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni*. L'interrogante pone due problemi, uno riguarda i contatori a domicilio degli utenti del telefono, l'altro la questione dell'aggiornamento dell'elenco degli abbonati. Per quanto concerne l'installazione dei contatori telefonici presso gli abbonati può essere utile mettere in rilievo la differenza esistente tra il servizio di distribuzione di energia elettrica e quello telefonico.

Infatti, mentre l'utente che utilizza l'energia elettrica non è direttamente collegato con la centrale elettrica, ma è inserito in una linea a sua volta derivata da una linea di distribuzione generale partente dalla Centrale elettrica, l'abbonato telefonico ha una sua linea individuale con la Centrale telefonica ove si realizza, di volta in volta, il particolare collegamento tra apparecchio chiamante e apparecchio chiamato.

Ne segue che il contatore di energia elettrica deve necessariamente essere installato presso l'utente, mentre il contatore telefonico deve essere installato ove fa capo la linea dell'abbonato. Ed è questa la pratica generale seguita in tutti gli Stati del mondo nei quali esiste la tariffa a contatore. Tutti gli Stati si sono uniformati a questa prassi, senza difficoltà da parte degli utenti.

Ciò risponde anche a criteri di ovvia economia, in sostanza, nell'interesse dell'utente, giacchè ove si dovesse procedere per i telefoni alle letture periodiche domiciliari, a mezzo di apposito personale, le spese di esercizio delle Società telefoniche non potrebbero che aumentare e gravare sulle tariffe.

L'applicazione del contatore telefonico presso l'utente risponde, in sostanza, al desiderio di esercitare un controllo, nella presunzione che le letture eseguite presso le Centrali possano essere affette da errori casuali o voluti.

Per quanto riguarda gli errori voluti deve osservarsi, in primo luogo, che in tutte le Centrali i contatori sono piombati. L'alterazione del numero segnato dal contatore richiederebbe la rottura del piombino e dato il gran numero dei contatori, l'operazione dovrebbe essere fatta con la collaborazione di tutto il personale di Centrale. Ciò è di per sè sufficiente a rendere praticamente impossibile la temuta alterazione.

Il ragionamento vale anche se, lasciando integro il contatore , si procedesse a segnare numeri diversi da quelli letti sull'apparecchio.

In secondo luogo deve tenersi presente che nelle Centrali di Roma, Milano e Torino, le letture vengono fatte per via fotografica, sicchè si hanno le maggiori garanzie. Entro breve tempo tale procedimento sarà applicato nelle altre Centrali delle reti a contatore (Firenze, Napoli e Genova).

Per quanto riguarda gli errori casuali, non si può escludere che se ne possano verificare, per difetto di qualche contatore, anche se i contatori siano stati tutti sottoposti al prescritto collaudo da parte degli organi competenti dell'Amministrazione. Naturalmente gli errori possono verificarsi sia per eccesso che per difetto. In ogni modo, a suo tempo, la questione è stata esaminata e si è tenuto conto di questa possibilità attribuendo all'utente un abbuono del 5 per cento delle conversazioni gratuite.

L'Amministrazione provvede poi a controlli sporadici del funzionamento dei contatori, ma si è già disposto che essi siano resi più frequenti e sistematici, a maggior garanzia degli utenti.

Circa i contatori applicabili al domicilio degli utenti si osserva che, a parte la perfezione attuale dei dispositivi escogitati per il conteggio delle conversazioni presso l'utente, vi sono due generi di contatori applicabili:

a) contatori indipendenti basati in genere sul concetto degli apparecchi a prepagamento.

Un organo incorporato nel circuito di abbonato assicurerebbe il conteggio quando la

comunicazione (in partenza dall'abbonato) si fosse stabilita e solo allora.

Ciò richiede ovviamente un apparecchio di qualche complessità che, salvo particolari accorgimenti, conteggerebbe pure i servizi gratuiti. L'apparecchio sarebbe comunque costoso e aumenterebbe l'onere dell'utente.

b) contatori ripetitori analoghi a quelli impiegati nelle Centrali.

Il loro funzionamento è una ripetizione del funzionamento del contatore di Centrale, il mezzo essendo costituito da impulsi opportuni di corrente continua o alternata. Non è escluso che gli errori del contatore di Centrale si riportino integralmente nel contatore domiciliare.

D'altra parte se si ammette l'esistenza di difetti nei contatori di Centrale non si può non ammetterli in quelli domiciliari, con che deve prevedersi anche la possibilità della inefficacia del controllo.

L'apparecchio sarebbe semplice, ma richiederebbe modifiche nelle Centrali per cui la spesa sia per il contatore sia per dette modifiche sarebbe rilevante. Oggi un giocattolo costa migliaia di lire.

La garanzia che può essere data in Italia circa l'esattezza delle letture in Centrale non è minore di quella fornita in tutto il resto del mondo. In queste condizioni non si comprenderebbe quindi, oggi, un immobilizzo di capitali per un controllo che si può ben dire superfluo, mentre sarebbe desiderabile che capitali affluissero per la ricostruzione e l'ampliamento degli impianti.

Perciò l'Amministrazione ritiene che la questione possa essere accantonata nell'intesa che saranno intensificati i controlli governativi ai contatori di Centrale per la maggior garanzia degli utenti.

Il secondo argomento dell'interrogazione dell'onorevole Adinolfi riguarda i bollettini di variazione agli elenchi degli abbonati telefonici.

L'esperienza ha dimostrato che la pubblicazione periodica dei bollettini di variazione, eseguita in un primo tempo dalle società concessionarie telefoniche, non era di effettiva utilità per il pubblico, giacchè ben pochi utenti si davano cura di ritirare detti bollettini e di apportare le opportune rettifiche all'elenco abbonati in corso. In queste condizioni, la pubblicazione dei bollettini suddetti costituirebbe, tenuto conto degli attuali costi della carta e della stampa, uno spreco di mezzi e un onere che aggraverebbe sensibilmente il costo del servizio senza corrispondente vantaggio.

A Napoli, tuttavia, in occasione della attivazione della Centrale automatica di Chiesa, la Società Esercizi Telefonici ha provveduto alla pubblicazione di un supplemento, che poteva essere ritirato presso la sua sede da tutti gli abbonati. Altro supplemento è in corso di preparazione e sarà distribuito in occasione della entrata in funzione della nuova centrale automatica « Museo ».

Si è dovuto tuttavia notare in questi ultimi tempi, causa l'attivazione di molti nuovi abbonati, un eccessivo ingombro del numero relativo alle informazioni, per cui è stata formalmente invitata la S. E. T. ad aumentare il personale adibito a detto servizio.

Nessuna tassa viene infine addebitata agli abbonati per le richieste di informazione relative all'elenco numerico, in quanto tali richieste non provocano, data la struttura tecnica degli impianti, il funzionamento del contatore.

Ad ogni modo vive insistenze sono state fatte alle società concessionarie telefoniche per una più frequente pubblicazione degli elenchi abbonati, che in questi ultimi anni, in conseguenza della guerra, non ha potuto essere eseguita annualmente come in passato. Oggi peraltro risultano già pubblicati, per il 1948 gli elenchi di Milano e Bologna, per il 1947-48 gli elenchi della Toscana, delle Puglie, della Calabria, della Sardegna e del Lazio.

Gli elenchi di Roma e di Torino per il 1949 sono stati già distribuiti.

Per quanto riguarda la pubblicazione dell'elenco generale dei telefoni d'Italia, debbo ricordare che, in virtù del decreto legge 21 gennaio 1947, n. 134, essa è oggi demandata alla Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico statale, che sta iniziando trattative per la stampa dell'elenco stesso.

Peraltro, il ritardo nella pubblicazione di un lavoro di tanta mole sarà compensato dall'aggiornamento di tutti i numeri di nuovi impianti che si stanno attuando in sede di ricostruzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Adinolfi per dichiarare se è soddisfatto.

ADINOLFI. Signor Presidente, questa interrogazione ha suscitato non solo una eco di interesse in tutti quelli che usano il telefono e che sperimentano la propria pazienza con il telefono, ma ha suscitato, non dico una perplessità – chè il Ministero non ne ha – ma una certa ponderazione nella risposta. A me pare anzi che l'onorevole Sottosegretario non abbia dato solo una risposta ma abbia fatto una vera comparsa conclusionale in difesa delle società telefoniche. Io avevo chiesto tre cose, e per prima perchè non si dà il mezzo all'utente telefonico di controllare il numero delle telefonate che deve pagare. Tutte le società che forniscono un qualche cosa, come le società di elettricità, del gas, dell'acqua, hanno creato il sistema dei contatori a domicilio ed hanno personale, pagato dalla società, addetto alla verifica dei contatori onde l'abbonato ha la soddisfazione di guardare e di custodire questa preziosa macchinetta, ma ha anche la soddisfazione di guardare il giro della macchinetta medesima. Ora, per il telefono, siamo nel buio assoluto ed ancora vi rimaniamo dopo le spiegazioni, (non so dire se tecniche, perchè tecniche non ne abbiamo avute) dell'onorevole Sottosegretario. Egli non ci ha detto che l'ingegno italiano ha creato ben tre brevetti per il contatore telefonico. Noi vogliamo saperne i nomi. Ora io so che un autore di questi brevetti – non voglio fargli la rèclame – è proprio a Roma, ed uno sta a Genova. Che dispregio o che accoglienza ha dato il nostro progredito Ministero delle telecomunicazioni a questa risultanza dell'ingegno italiano? Nessuna! Ha detto: no, il contatore non conviene. Conviene alla società! Agli utenti per vero conveniva il sistema antico, cioè di poter liberamente sperimentare la propria pazienza con l'apparecchio telefonico, in *illo tempore* con le signorine, oggi con i guasti, con gli apparecchi che non funzionano, con la corrente intermittente, ecc.

L'uso del telefono è un incentivo alle malattie dei nervi e dobbiamo allarmarcene veramente. Ma per alcune società diventa una speculazione e vale la pena di dire una parola al riguardo contro di esse. A Napoli abbiamo avuto nel trimestre scorso una sollevazione degli utenti e lo stesso è avvenuto a Firenze. Da Firenze, città nella quale io non sono davvero conosciuto, mi è arrivata una lettera nella quale si dice che questo è un chiodo che bisogna battere. Infatti abbiamo avuto delle note mirabolanti di dieci, dodici, quattordici mila lire da pagare per il telefono. Anche stamattina prima di partire da Napoli io ho avuto una nota ben ampia per il telefono – e sono forse l'uomo più silenzioso nel chiamare e seccare la gente.

Ho saputo poi che questi contatori telefonici costeranno la mirabolante cifra di sole 2 mila lire, ed anche assai meno se si adottasse il brevetto dell'inventore di Genova.

Se noi 2 mila lire le abbiamo di esagerazione, forse, in ogni nota, potremmo anche aderire a questa soccombenza di dare 2 mila lire per il controllo telefonico perpetuo.

Col sistema attuale non si ha nessuna garanzia. Gli incidenti sono troppo evidenti. Se l'onorevole Sottosegretario lo vuole, posso anche enumerarli. Uno degli avvocati più rispettabili di Napoli, l'avvocato Giliberti che fu Presidente del nostro Consiglio dell'ordine degli avvocati, al ritorno dalla villeggiatura, si è visto consegnare una nota di conversazioni telefoniche enorme; reclama perchè vi sono delle comunicazioni che egli non ha fatto e la società gli restituisce una somma per errate registrazioni. Allora l'errore c'è!

Così ancora ad una signora di Firenze, la signora Maria Ranieri Vitali, fu richiesto il pagamento di una comunicazione interurbana di 826 lire. Ella mandò a pagare la sua quota telefonica trimestrale ma per le 826 lire disse: «queste io non le pago perchè questa comunicazione in altra città non l'ho mai fatta. La società telefonica taglia il filo del telefono alla signora che aveva pagato regolarmente la quota per il suo apparecchio ed il suo abbonamento, perchè essa giustamente si rifiutava di pagare questa camorristica pretesa per una conversazione interurbana mai fatta. Si fece la causa e la società ha dovuto ripristinare il servizio, ma intanto questa signora è rimasta per 10 o 12 giorni, naturalmente prima dell'intervento del magistrato, senza l'uso del telefono. E questo danno chi lo paga? Lo paga naturalmente chi non dovrebbe pagare, cioè l'utente. È una protesta collettiva che io elevo per questo sistema dei contatori, che sarà buono, avrà valore, ma per il quale noi chiediamo che vi

sia un controllo. Su questo servizio che va a società private, ma che è un servizio di responsabilità statale, lo Stato deve mettere il proprio controllo decisivo.

UBERTI, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni*. Ma c'è il controllo.

ADINOLFI. Sì, un controllo per cui noi subiamo queste note! . . . Io dico che il controllo attuale non è buono; bisogna ricorrere al controllo meccanico, se non basta il controllo umano.

E poi si parla di letture le quali debbono essere fotografiche e quindi esatte. Affatto vero! « Il Giornale d'Italia », un paio di anni fa, ha fatto un'inchiesta mandando un redattore negli uffici della società telefonica. Quando gli si fece osservare il piccolo apparecchio del contatore, si permise di dare un colpettino sopra di esso; ogni volta che batteva con un dito, i numeri si voltavano. E allora è facilissimo che un impiegato, in un momento di noia durante l'orario d'ufficio, dia un piccolo colpettino sul mio numero per esempio ed io sarò tenuto poi a pagare delle telefonate in più. Questa è una cosa da mercato, non da controllo statale!

Poi avevo chiesto spiegazioni su di un'altra questione. Ho detto: ma è possibile che in città così grandi, con lo sciupio di carta a cui assistiamo, si risparmi poi nel fare un elenco telefonico? A Napoli sono stati cambiati 2 mila numeri telefonici. Onorevole Sottosegretario sa lei che cosa facciamo per conoscere questi nuovi numeri? Chiamiamo un abbonato e non risponde nessuno o risponde un altro; allora apprendiamo che l'abbonato ha cambiato numero. Prendiamo l'elenco, ma nell'elenco non c'è. Allora cominciamo a chiamare il numero 95 del centralino. È occupato, è affollato dalle enormi richieste; e poi finalmente abbiamo il nuovo numero; si forma allora il nuovo numero e in totale si sono fatte tre telefonate le quali costano all'utente una somma non indifferente. Se si va all'ufficio pubblico il gettone costa 15 lire e quindi vi sono le prime 15 lire che si spendono per sapere, per esempio, se il numero del Sottosegretario di Stato del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni segnato sull'elenco è sbagliato. Così si sono buttate via 15 lire e se ne devono pagare altre 15 per conoscere il numero esatto. Poi si chiama infine il numero esatto e si finiscono per pagare tre telefonate.

Ora io domando: perchè non si fa un elenco mensile? Perchè non si dà comunicazione, attraverso la stampa, delle variazioni mensili dei numeri telefonici? Si è obiettato che la spesa sarebbe eccessiva ma io vi rispondo che vi è stata una ditta che si è offerta di fare un elenco – è uno di Firenze che me lo scrive –, ma la concessione elargita – naturalmente – con decreto fascista deve essere rispettata! Si dice che nella concessione è prevista una elargizione per l'Ente di assistenza degli orfani dei postelegrafonici. La Società, che si offriva di fare l'elenco, aveva aggiunto che si sarebbe impegnata a pagare una quota doppia all'organo degli orfani dei postelegrafonici!

Quello piuttosto che si nota è un disordine, qualcosa di occulto, nelle società telefoniche, i cui interessi non si vogliono toccare.

Io credo di aver qui portato le lagnanze generali e il malcontento di tutti gli utenti. Noi in definitiva chiediamo un controllo. Con la mia esposizione ho dimostrato di non essere soddisfatto della risposta o meglio della comparsa conclusionale definitiva dell'onorevole Sottosegretario di Stato. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'interrogazione del senatore Carrara al Ministro delle poste e telecomunicazioni: « per sapere se non ritenga opportuno intervenire presso la T. E. T. I. per ottenere un'equa attenuazione del trattamento tariffario telefonico tra Roma e la borgata di Prima Porta che, per una distanza di 10 chilometri, quale appunto è quella tra Roma e Prima Porta, è di lire 40 per conversazione; e se non ritenga che, ai fini di un intervento in tale questione, non sia idonea ragione, in primo luogo, la circostanza che Prima Porta è divenuta di fatto parte integrante della città di Roma in seguito alla creazione del secondo grande Cimitero urbano, e in secondo luogo la circostanza che mentre per telefonare da Prima Porta a Roma si debbono spendere lire 40, invece da Roma a Prima Porta si può telefonare da qualsiasi telefono pubblico con un gettone da lire 15 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Uberti, Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni.

UBERTI, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni.* In base all'articolo 213 del Codice postale e delle telecomunicazioni (regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645), la rete urbana può estendersi entro un raggio massimo di 10 chilometri dal centro. Per stabilire tale raggio si suole partire dal centro dell'abitato, anche nel caso che esistano nella città varie centrali.

La ragione della disposizione va ricercata nella necessità di assicurare un buon servizio urbano ed interurbano con collegamenti tipo urbano.

Tale disposizione stabilisce praticamente le caratteristiche tecniche degli impianti e i conseguenti oneri della Società.

A questo proposito, se è legittimo obbligare la Società a costituire gli impianti al fine di assicurare un buon servizio (a ciò si provvede con l'approvazione preventiva dei piani tecnici), non sembra altrettanto legittimo far obbligo alla Società di rinunciare alle maggiori tasse che corrispondono ai maggiori oneri che le spettano per legge.

La disposizione in questione trova riscontro anche per gli impianti di altre nazioni ove anzi, in città molto estese, si verifica che le conversazioni tra abbonati di diversi quartieri sono soggette a tariffe di carattere interurbano.

Ora, Prima Porta è situata oltre detto raggio, e precisamente a circa 12 chilometri dal centro dell'abitato di Roma, e pertanto, a norma di legge, le conversazioni da e per Roma non possono essere soggette al trattamento tariffario interurbano. Precisamente con le tariffe vigenti le conversazioni svolte da apparecchi di abbonato dovrebbero essere tassate in ragione di lire 36 per ciascuna unità di 3 minuti e quelle svolte da P. T. P. in ragione di lire 51 (lire 36 tariffa + lire 15 tassa urbana).

Per quanto la considerazione che Prima Porta fa ora parte integrale del comune di Roma non possa avere valore decisivo, tenuto conto del modesto eccesso della distanza da quella stabilita, la Società Telefonica Tirrena è addivenuta a una sensibile facilitazione – per l'intervento del Comune di Roma – applicando per gli abbonati, la tariffa di lire 26 (4 scatti di contatore) e per coloro che accedono al posto pubblico lire 40 per ogni unità di 5 minuti.

Il fatto che pel momento l'utente ha il vantaggio di corrispondere solo lire 15 per le conversazioni in partenza dagli apparecchi pubblici di Roma per Prima Porta è da attribuirsi a difficoltà di carattere tecnico temporanee.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole interrogante per dichiarare se è soddisfatto.

CARRARA. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario di Stato per le delucidazioni che mi ha fornito, ma dichiaro che non sono soddisfatto della risposta. Già altra volta ho intrattenuto il Senato sulla situazione di questa borgata periferica di Roma, a 10–11 chilometri dal centro, che è bistrattata, dal punto di vista delle tariffe dei servizi pubblici. Altra volta mi sono occupato della questione delle tariffe dei trasporti, esageratissime, ingiuste ed inique; oggi debbo intrattenermi con poche, brevissime parole, sulla questione delle tariffe telefoniche.

La risposta che mi ha dato l'onorevole Sottosegretario di Stato non mi convince affatto, perchè anche ad esaminare il problema dal punto di vista dell'applicazione delle tariffe interurbane, la tariffa applicata per le comunicazioni con la borgata di Prima Porta è ingiusta perchè la tariffa interurbana, su distanze da 1 a 35 chilometri è di lire 36. Ora la Società T. E. T. I. fa una speculazione nei confronti di questa poverissima borgata, stabilendo una tariffa di lire 40, mentre applicando la tariffa interurbana – che non è poi applicabile nei riguardi di Prima Porta – dovrebbe essere semplicemente di lire 36.

UBERTI, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni.* Appunto: invece applica una tariffa di 26 lire.

CARRARA. Tale tariffa riguarda gli abbonati; ma io mi riferisco a coloro che stanno a Prima Porta, dove pochissimi hanno l'abbonamento ed in gran parte parlano dalla cabina pubblica. Quindi dobbiamo soprattutto riferirci alla tariffa applicata per le comunicazioni dalla cabina.

Ma il problema grave è soprattutto questo. Prima Porta è parte integrante della città di Roma come lo sono tutte le borgate periferiche. Queste sono abitate da popolazione povera; quindi se c'è ragione di applicare tariffe più miti, tariffe più eque, a beneficio della popo-

lazione, è proprio il caso delle borgate periferiche.

Richiamo quindi ed assai vivamente l'attenzione del Ministro su questo problema che interessa in larga misura la pubblica opinione e di cui si è già occupata e si occuperà ancora la stampa. (*Approvazioni*).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Esaurite le interrogazioni, si dovrebbe ora continuare la discussione sulla costituzione e il funzionamento della Corte costituzionale. Ma in attesa dell'onorevole Ministro, propongo di passare intanto alla discussione del disegno di legge posto al numero 2 dell'ordine del giorno riguardante i danni causati dal terremoto nelle Puglie.

Se non si fanno osservazioni, la proposta s'intende approvata.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 500 milioni per i danni causati dal terremoto del 18-23 agosto 1948 nelle Puglie » (72 B). (*Approvato dal Senato e, con modificazioni, dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 500 milioni per i danni causati dal terremoto del 18-23 agosto 1948 nelle Puglie ».

Questo disegno di legge – già approvato dal Senato – ritorna con lievi modificazioni apportatevi dalla Camera dei deputati. La discussione resta perciò circoscritta agli articoli modificati, cioè agli articoli 4 e 5 del disegno di legge.

Domando all'onorevole Genco, relatore, se ha nulla da osservare al riguardo.

GENCO, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere a quanto è detto nella relazione.

Questo argomento è stato già da noi trattato prima delle ferie. La Camera dei deputati ha modificato il testo da noi approvato, perchè ha voluto specificare su quali fondi dovrà far carico la spesa derivante dall'applicazione della legge. La Commissione accetta senza altro le modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dò lettura degli articoli modificati nel testo approvato dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge farà carico sui fondi stabiliti dalle note di variazioni delle entrate (secondo provvedimento) del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con proprio decreto, la relativa variazione.

(*È approvato*).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale » (23).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale ». Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PERSICO, *relatore*. Onorevoli senatori, non sta a me ricordare, dopo i quindici discorsi che abbiamo ammirato ed ascoltato col più grande interesse, l'importanza di questa legge.

Dice la Costituzione, all'articolo 137, che, per formare la Corte costituzionale in modo definitivo e tale da poterla far entrare in funzione i quattro articoli 134, 135, 136 e 137 hanno bisogno di due leggi complementari, o di attuazione. Una legge fu definita legge costituzionale dalla Costituzione e, quantunque nella norma XVII delle disposizioni transitorie, si desse all'Assemblea costituente la facoltà di prolungare di un mese i suoi lavori per

approvare gli statuti regionali speciali, la legge per la stampa e quella per la elezione del Senato, e non si facesse parola di altre leggi, pure l'Assemblea costituente ritenne di essere investita del potere di deliberare anche su questa legge, senza la quale una parte della Costituzione non si sarebbe mai potuta applicare. Ed allora, nella seduta del 31 gennaio, come vedremo tra poco, fu approvata una legge costituzionale di esecuzione in obbedienza all'articolo 137 della Costituzione.

Tale articolo ha poi un secondo comma, con il quale si determina che una legge ordinaria stabilirà le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte costituzionale. Quindi le norme per la costituzione e per il funzionamento della Corte costituzionale sono da stabilirsi con legge ordinaria. La Costituzione dice « legge ordinaria », e lo dice per una ragione di tecnica parlamentare, perchè, se non avesse detto così, si sarebbe dovuta fare una legge costituzionale con le norme dell'articolo 138, cioè, due votazioni successive, ad intervallo non minore di tre mesi, con maggioranza assoluta e con eventuale *referendum* popolare. Perciò questa che discutiamo è formalmente una legge ordinaria, cioè una legge in materia costituzionale, approvata con le norme ordinarie per delega espressa della Costituzione. Però, se non vogliamo proprio fermarci alla lettera e alla parola, la nostra non è una legge ordinaria, ma è una legge costituzionale, che si approva con la forma delle leggi ordinarie e ciò per una deroga alla norma che riguarda le leggi costituzionali, deroga voluta dall'Assemblea costituente quando approvò la Costituzione della Repubblica. Questo spiega l'importanza eccezionale di questa legge, la quale, pur essendo denominata ordinaria, è vera e propria legge costituzionale.

Il Governo ha presentato un disegno di legge di 45 articoli, che, in sostanza, come tessitura si può dire completo. La Commissione, che ho l'onore di presiedere, ha esaminato con la più grande cura e con la più grande attenzione questo disegno e ha cercato di perfezionarlo – tutto è perfettibile – e sono sicuro che il Senato lo perfezionerà ulteriormente. La Commissione si è sforzata di migliorarlo, tanto che dei 45 articoli proposti, 43 sono stati modificati, ed alcuni sostanzialmente, due sono stati soppressi e due sono stati aggiunti. Questo dimostra il grande scrupolo che la Commissione ha posto nello studiare il disegno di legge, comprendendone tutta l'importanza e rendendosi conto della responsabilità che era affidata alla Commissione stessa, di portare cioè al Senato un lavoro degno della sua attenzione e del suo esame.

La discussione del Senato, come dicevo poco fa, è stata completa: quindici oratori di tutte le parti della Camera hanno portato il loro contributo, la loro dottrina, il loro desiderio di migliorare la legge, secondo l'ideale politico e le diverse ideologie da ciascuno professate; quindi si può dire che la trattazione è stata profonda ed esauriente.

Io mi permetto solo una piccola critica, ed è questa: forse ci siamo un po' troppo a lungo intrattenuti su questioni astratte di ordine generale, o su un particolare aspetto del problema, che ha polarizzato l'attenzione della Assemblea, mentre in realtà si trattava di un accessorio della legge. Qui vi sono avvocati di grande valore e giuristi esimi, i quali sanno conoscere la differenza tra gli « essentialia negotii » e gli « accidentalia negotii ».

Ora l'accidentalità ha voluto che la discussione si attardasse sulla esistenza di un'Alta Corte per la Regione siciliana nei confronti della istituenda Corte costituzionale della Repubblica Italiana. E questo nesso ha un po' annebbiata la questione, perchè ad un certo momento il problema politico ha travalicato il problema giuridico, ha fatto velo alla esatta comprensione del problema giuridico e ha confuso qualche idea, che forse sarebbe stata chiarissima, senza questa cortina di una questione politica che interessa una parte notevole della Nazione e che ci obbliga ad agire con la più grande prudenza ed attenzione. E la prova, onorevoli senatori, si è avuta in questo fatto abbastanza strano e notevole: che quasi tutti i partiti si sono sbloccati sulla questione. Abbiamo avuto una curiosa dicotomia di oratori, perchè, mentre quasi in ogni partito un oratore ha trattato la questione generale, non occupandosi della questione della Corte siciliana, poi abbiamo avuto nello stesso partito un secondo oratore che « expressis verbis » si è fermato sull'Alta Corte siciliana. Per esempio, l'onorevole Terracini, per il partito comunista, ha

fatto una notevole trattazione di ordine generale della legge, dicendo le ragioni per le quali la trovava degna di approvazione, mentre il senatore Li Causi, secondo oratore dello stesso partito, ha fatto una critica fiera alla legge, limitandosi però al solo punto della Corte siciliana. Il senatore Berlinguer, con una appassionata discussione, ha approvato a nome del suo gruppo la legge proposta, ma è poi venuto l'amico Pietro Mancini, che ha fatto una carica a fondo contro la legge per quel che riguarda la Corte siciliana. Allo stesso modo, il senatore Conti, per il suo partito, ha difeso strenuamente la legge in tutti i suoi complessi giuridici, dottrinali e pratici; ma poi è venuto il senatore Raja, che, pur appartenendo allo stesso partito, ha criticata aspramente la legge per quel che riguarda la Corte siciliana. E infine anche la Democrazia cristiana ha seguito questo esempio: mentre infatti abbiamo avuto un notevole discorso del senatore Merlin favorevole alla legge in tutto e per tutto, abbiamo poi ascoltato un intervento appassionatissimo del collega Aldisio che, limitandosi al punto della Corte siciliana, ha vivamente criticata la legge. Dunque vedete come questa dicotomia si è riprodotta in tutti i partiti, perchè si è un po' perso di vista il vero scopo della nostra discussione, per fermarsi su un dettaglio, la cui importanza non nego, nè sottovaluto.

Io parlo, per adoperare le parole di Tacito, « sine ira et studio, quorum causas procul habeo », perchè non ho nessuna ragione particolare di simpatia o di antipatia. Ci sarà un ordine del giorno finale, quello del senatore Azara, che forse raccoglierà il suffragio di tutto il Senato, che avrà il consenso del Governo, e che potrà dirimere questa questione. La Commissione potrà benissimo accettarlo, anche per quello che dirò tra poco sulla situazione in cui si trova la Commissione di fronte a questo speciale problema.

È bene infatti che il Senato sappia la verità rispetto ad alcune frasi, certo non volontarie, che, nella foga delle loro orazioni, alcuni oratori hanno pronunciato, perfino dubitando che la Commissione avesse fatto qualcosa che non era nei suoi poteri. No, la Commissione è stata di una correttezza veramente esemplare Il 14 luglio dello scorso anno: presentazione della legge; prima riunione della Commissione: 27 luglio; quanto alla nomina del relatore, si disse che, trattandosi di una questione molto grave e molto delicata, questo incarico doveva andare al Presidente. Onore ed onere: il Presidente non poteva rifiutarsi, ed ha accettato.

Sull'Alta Corte siciliana il Ministro aveva affermato nella sua relazione – ed io qui richiamo l'attenzione del Senato – che era necessario abolire l'Alta Corte siciliana. E continuava dicendo che « si può tuttavia consentire che essa continui la sua attività per la definizione degli affari in corso » dopo di che dovrà cessare. Però il Ministro aggiunse che non aveva inserito nella legge uno speciale articolo « ad hoc » per questa ragione: siccome la legge costituzionale n. 2, 26 febbraio 1948, stabiliva che per le modifiche allo statuto siciliano bisognava udire l'Assemblea regionale della sicilia, e siccome era stato richiesto l'Assemblea regionale siciliana di esprimere il suo parere, il Ministro si riservava di proporre l'aggiunta suindicata dopo che l'Assemblea regionale siciliana avesse espresso il suo avviso in proposito. Ci furono delle oscillazioni, ci fu una riunione della Commissione (è bene che il Senato sappia tutto) con la presenza del Ministro. Il Ministro volle pregare la Commissione di sospendere di deliberare al riguardo, perchè sarebbe stata fatta una riunione col Presidente della regione siciliana, che sarebbe venuto a Roma, col Ministro guardasigilli e col Presidente della Commissione, con delega, naturalmente, della Commissione, per trovare una formula concordata. Passarono parecchi mesi ed il nostro Presidente onorevole Bonomi giustamente insisteva (intanto erano passati anche i tre mesi consentiti dal regolamento), perchè la legge fosse portata alla nostra Assemblea. Io aspettavo il preannunciato convegno, ma non ebbe luogo. L'ho sollecitato parecchie volte, ma inutilmente. Allora, radunata la Commissione, questa, con assoluta unanimità dei presenti – qualche assente forse sarebbe stato dissidente, ma i presenti furono unanimi – approvò l'ordine del giorno proposto, mi sembra, dal collega Spallino, in cui era detto che si approvava la relazione così come io l'avevo esposta; ed il mio scrupolo è stato tale che feci stampare la relazione in bozze prima che la Commissione si riunisse la prima volta, in modo che tutti gli intervenuti potessero essere pronti a discutere. Di guisa che

qualora il Ministro ci avesse fatto sapere che sarebbe stata presentata una legge « ad hoc », noi non ci saremmo più occupati della questione, mentre qualora questa legge non fosse stata presentata, restava l'articolo aggiuntivo per la soppressione, da me steso, d'accordo col Ministro, dato che egli mi aveva fatto sapere che l'Assemblea regionale siciliana aveva dato parere contrario. Quando ciò fu noto: apriti cielo! Sembrava che fosse successo qualche cosa che veniva a turbare profondamente non solo la vita siciliana, ma la vita nazionale. Ed allora ci fu un'altra riunione (questa volta provocata dal nostro Presidente), nella quale si disse che si trattava di una questione assai grave. Soprattutto il nostro insigne maestro ed autorevole collega, onorevole Orlando, dubitò che in un provvedimento di questo genere potesse essere un membro del Senato o la stessa Commissione, (composta di 32 senatori), a prendere l'iniziativa, sostenendo che essa doveva spettare soltanto al Governo. Allora io rifeci, per la quinta o sesta volta, questo brano di relazione, prospettando le ragioni della maggioranza della Commissione e riportando gli argomenti dell'onorevole Orlando testualmente, in modo che il Senato potesse decidere al riguardo « ex informata conscientia ».

Se il Ministro ci confermerà oggi che egli proporrà una apposita legge costituzionale, evidentemente noi stiamo nella linea approvata dalla Commissione, quando stabilì che se il Governo avesse presentata una legge *ad hoc*, la Commissione non avrebbe avuto più ragione di fare alcuna proposta. E questo mi sembra che derivi, più o meno chiaramente, dall'ordine del giorno del senatore Azara, il quale aveva già proposta in Commissione una formula conciliativa. La formula era questa: l'Alta Corte siciliana cessa di esistere; però per gli affari attualmente pendenti continua ad esplicare le sue funzioni fino all'esaurimento. Questa fu la proposta conciliativa che fece allora il senatore Azara. Oggi ne fa un'altra, molto più ampia, in cui dice che sarà una legge costituzionale a decretare la fine dell'Alta Corte costituzionale siciliana. Se questa proposta del senatore Azara sarà accettata dal Ministro, evidentemente la Commissione sarà lieta che si sia trovata finalmente una soluzione che tranquillizzi tutti.

Ciò però non toglie, onorevoli senatori, che io abbia un dovere, un dovere morale ed un dovere giuridico, un dovere di cittadino, ed un dovere di cultore di diritto, un dovere di senatore ed un dovere di Presidente della Commissione di giustizia, cioè di respingere una serie di accuse disordinate, ingiuste, eccessive che ho letto su una quantità di giornali. Uno mi è arrivato proprio stamani; e non so chi me lo ha mandato. Si chiama « La Sicilia del popolo »; un giornale che ha però un sistema di dar le notizie un po' curioso: fa due rubriche, una « dall'Italia » e una « dall'Estero ». Non mi piace . . . Comunque « La Sicilia del popolo » del 26 gennaio ha un articolo di fondo intitolato: « Le opinioni non sono la legge », firmato da Giuseppe Alessi, il Presidente dimissionario della Regione siciliana. Questo articolo è tutto un tessuto, non dico di ingiurie – perchè non sono ingiurie – ma di insinuazioni, di frecciate contro chi vi parla, il quale avrebbe commesso chissà quali diavolerie, nell'insistere con pervicacia sulla questione. Dice infatti: ma l'onorevole Persico non si arrende, salta gli ostacoli, fa questo, fa quest'altro e tutto questo per uccidere l'autonomia siciliana. Io non capisco proprio perchè si sia voluto inutilmente inasprire la situazione. Comunque, onorevoli senatori, permettete – poi non parlerò più di me stesso – che mi difenda da un'ingiusta accusa.

Mi si chiama: « il nemico dell'autonomia siciliana », l'onorevole Li Causi è arrivato a definirmi: « l'affossatore dell'autonomia siciliana ». La verità è un'altra: forse non sanno i colleghi che io sono stato forse il primo, dopo la liberazione di Roma, ad agitare la questione dell'autonomia, cominciando con una serie di cinque articoli su « Ricostruzione », un giornale che non esiste più, ma che ha combattuto delle belle battaglie, per sostenere la creazione delle Regioni. E poi, ero allora Prefetto di Roma, ho voluto tenere una pubblica conferenza, che fu la prima nella quale si parlò della Regione. Il 23 novembre 1944 alla sala Borromini parlai a lungo dell'ordinamento regionale, e il mio discorso fu riprodotto in un opuscolo: « La Regione nella ricostruzione italiana », che ebbe una larga eco. Ricordavo tra l'altro la parola di Mazzini – perchè erroneamente si è detto che Mazzini era un unitario, che non voleva la Regione –. Invece dopo il 1860, cioè

dopo l'unità, Mazzini, se pure non lo era stato anche prima, si convertì al regionalismo e scrisse: « Io vorrei che, trasformate in sezioni o semplici circoscrizioni territoriali tante artificiali divisioni esistenti oggi, non rimanessero che tre sole unità politico-amministrative: il Comune, unità primordiale; la Nazione, fine e missione di quante generazioni vissero, vivono e vivranno tra i confini assegnati visibilmente da Dio ad un popolo, e la Regione, zona intermedia indispensabile tra la Nazione e il Comune, additata dai caratteri territoriali secolari, dai dialetti e dal predominio delle attitudini agricole, industriali e marittime ».

In questa conferenza, ad un certo momento dicevo come anticipando un avvenire, che l'onorevole Nitti dirà pazzesco, ma che profondamente sentivo allora come sento anche oggi: « Se non mi fa velo la passione che metto in questa costruzione del futuro Stato democratico a tipo regionale, io vedo con gli occhi della mente la nostra Italia divisa nelle sue varie regioni con le loro caratteristiche, i loro dialetti, i loro costumi, le loro varie bellezze di suolo, di clima, di mare e di cielo. Dalla dolce Toscana all'Umbria francescana, dal ferreo Piemonte alla Campania felice, dalla rude e fiera Sardegna alla bellissima Sicilia, particolarmente cara al cuore di tutti gli italiani ».

Onorevoli senatori, e onorevole Li Causi che mi duole non vedere presente, pochi giorni dopo il 26 novembre 1944 scrissi un articolo molto meditato sul « Separatismo siciliano », pubblicato ne « La Domenica », un grande giornale settimanale sul tipo dell'« Europeo » di oggi, nel quale affermavo le stesse cose che ha dette qui il senatore Li Causi: sui baroni, sulla mafia, sulla uniformità, dopo il 1860, della legislazione italiana, sulle ingiustizie fatte alla Sicilia, per le quali questa aveva tutto il diritto di lamentarsi; e poi accennavo ai possibili rimedi con le seguenti parole: « attuare i più urgenti e concreti provvedimenti nel quadro dell'autonomia regionale, e ciò soprattutto in due direzioni: conferire all'Alto Commissario – che in quel tempo era il collega senatore Coffari – una quantità di poteri che attualmente spettano ai vari Ministeri: tener conto delle speciali condizioni economiche della Sicilia, con la opportuna discriminazione delle leggi la cui uniformità per tutta l'Italia è causa di speciali danni per l'Isola », e continuavo: « risolvere il problema della delinquenza; risolvere la questione del latifondo » e concludevo: « per questo è indispensabile che il problema siciliano sia posto con estrema chiarezza dinanzi alla coscienza unitaria e solidale della Nazione ».

Quindi, onorevole Li Causi, io sono stato allora – e lo sono tuttora – un suo alleato, e non l'affossatore della autonomia siciliana, bensì il suo difensore.

E quando dico che l'Alta Corte siciliana deve cedere il passo alla sua maggiore sorella, la Corte costituzionale nazionale, non dico niente che suoni bestemmia od offesa all'Isola nobilissima, ma parto da una situazione giuridica e di fatto ferrea, dalla quale non possiamo uscire, perchè deriva dall'origine, deriva dai testi, deriva dallo spirito della legge.

Non vorrò annoiare il Senato; ma mi permetterete di spiegare che si tratta di difendere una posizione giuridica, pratica, e ideale della Commissione che ho l'onore di presiedere.

L'onorevole Lussu, che ringrazio caldamente delle parole gentili che ha voluto usare verso la Commissione e verso il suo relatore – come del resto ringrazio tutti gli oratori, perchè sono stati unanimi nel considerare con grande benevolenza l'opera della Commissione e quella mia – l'onorevole Lussu ha fatto una storia documentata della seduta del 31 gennaio. Ma mi permetta, l'onorevole Lussu, che io faccia qualche piccola aggiunta.

Evidentemente egli ha parlato da oratore, dal suo banco di senatore, io parlo invece dal mio di Presidente della Commissione, e devo completare la sua esposizione che, del resto, è esattissima e nella quale non c'è niente da cambiare. C'è solo da aggiungere qualche cosa. Comincio con un precedente, perchè la Corte costituzionale – me lo permetta l'onorevole Nitti – come è stato ricordato dall'onorevole Terracini, ma ho il dovere di ricordarlo anche io, fu discussa amplissimamente dall'Assemblea costituente. Ci furono otto lunghe sedute, tutte dedicate alla Corte costituzionale. Fu una delle più ampie discussioni perchè, per quattro articoli – anzi per tre, perchè l'ultimo è soltanto dispositivo – durante otto sedute antimeridiane e pomeridiane

l'Assemblea costituente non si è occupata d'altro: dal 28 novembre al 3 dicembre.

E la battaglia cominciò subito con un discorso, breve ma succoso, del senatore Bertone, che era contrario alla Corte costituzionale, contrarietà che egli poi abbandonò senza provocare un voto. Seguì, poi, un robusto discorso dell'onorevole Nitti, il quale lanciò tutti i suoi strali contro la Corte costituzionale: ma di ciò ne riparleremo quando mi riferirò all'intervento fatto ora dall'onorevole Nitti.

Ma già nella seduta del 29 novembre si affacciò il problema che oggi ci affatica, perchè l'onorevole Perassi, che è un giurista di eccezionale valore e specialmente un gius-pubblicista, presentò un emendamento così redatto: « Quando il giudizio avanti la Corte verte sulla costituzionalità di una legge regionale o su un conflitto di attribuzioni fra lo Stato ed una Regione, la Regione interessata ha la facoltà di designare una persona scelta tra le categorie indicate nell'articolo precedente, per partecipare alla Corte come giudice». E diceva l'onorevole Perassi: « Siccome ritengo che la Corte italo-siciliana (così egli la chiama) dovrà cessare la sua attività quando si formerà la Corte costituzionale, così credo che si potrebbe attenuare questo passaggio, anche perchè – aggiungeva giustamente l'onorevole Perassi – la Consulta sarda non ha chiesto una Corte costituzionale per la Sardegna, e si potrebbe inquadrare questa situazione facendo intervenire alla Corte costituzionale un rappresentante della Regione interessata tutte le volte che si tratti della costituzionalità di una legge regionale ».

Ed egli, cultore di diritto internazionale, accennava al precedente della Corte di giustizia internazionale, nella quale interviene un giudice – se lo vuole, perchè non è obbligatorio – per lo Stato che non abbia un suo giudice fra quelli ordinari della Corte, quando si tratti di un problema che riguarda lo Stato stesso. Veramente l'esempio non calza, perchè la Corte internazionale di giustizia ha tutt'altro ufficio, e lo Stato, che è chiamato in giudizio davanti alla Corte stessa e che non abbia nessuna rappresentanza nella Corte, ha diritto di far sentire la sua voce. Comunque, tale proposta dell'onorevole Perassi ebbe la disavventura, messa ai voti, di essere respinta, nella seduta del 2 dicembre, dall'Assemblea costituente. Quindi questo primo tentativo rimase senza conseguenze.

Ed allora veniamo allo Statuto della Sicilia, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.

Questa legge, come dicevo, fu approvata nel gennaio 1948, perchè la diciassettesima disposizione transitoria della Costituzione stabilì che per un altro mese sarebbe vissuta l'Assemblea costituente, unicamente per approvare gli statuti regionali speciali, la legge per la elezione del Senato e quella per la stampa.

Fin qui siamo in pieno campo di legittimità: era una proroga dei poteri che l'Assemblea costituente dava a se stessa, e una seconda volta, per provvedere all'approvazione di determinate leggi.

Eravamo alle ultime sedute: il mese di gennaio è di trentun giorni e noi non riuscimmo a farlo diventare di trentadue. Ci trovammo quindi imbottigliati in brevissimo termine con una enormità di lavoro. Il 28 gennaio fu approvato lo Statuto sardo. E voglio ricordare che anche qui successe qualche cosa che sta a dimostrare all'amico Li Causi e agli altri che la pensano come lui, che io non sono l'affossatore delle autonomie: tutt'altro! Eravamo, dicevo, al 28 gennaio; mancavano cioè solo tre giorni alla fine del termine, e giustamente l'onorevole Mastino Gesumino, con quell'amore che, come tutti i sardi, egli porta alla sua isola, era preoccupatissimo che non si arrivasse in tempo ad approvare lo Statuto speciale.

C'era una quantità di emendamenti e confesso la mia colpa, ve ne erano anche dieci o dodici presentati da me. Allora l'onorevole Mastino Gesumino fece una specie di mozione di affetto ai colleghi dicendo: Badate che non arriveremo a compiere il nostro lavoro per il 31, e vi prego di essere benevoli e comprensivi.

Risposi subito testualmente: « ... per l'affetto che mi lega alla Sardegna, perchè là ho passato gli anni più belli della mia infanzia, dichiaro di rinunziare a tutti gli emendamenti da me proposti ». Un grande applauso coronò queste mie parole, e lo statuto della Regione sarda fu approvato senz'altro; quindi tutt'altro che affossatore di statuti, ma direi, invece, salvatore di statuti che stavano per affondare . . .

E si arrivò allo Statuto siciliano. Ci si arrivò con un lavoro preparatorio un po' affrettato, ma non inadeguato. Perchè è vero che la Commissione dell'Assemblea costituente (di cui voglio ricordare la composizione: Presidente Perassi; segretario Uberti; membri: Amadei, Ambrosini, Bordon, Bozzi, Castiglia, Conci Elisabetta, Fabbri, Fuschini, Giolitti, Giua, Laconi, Lami-Starnuti, Lussu, Villabruna; relatori Cevolotto e Tosato; quindi una Commissione che aveva un peso per il valore degli uomini che la componevano) dovette lavorare molto in fretta; però c'era stato uno studio completo, che forse molti non ricordano. Infatti fu richiesto il parere delle Sezioni unite dal Consiglio di Stato sullo Statuto siciliano, ed il Consiglio di Stato inviò una dottissima relazione, nella quale, ad un certo punto, si occupa dell'Alta Corte siciliana e così si esprime: « Per quanto riguarda l'istituzione di un'Alta Corte per il controllo costituzionale, tanto delle leggi emanate dalla Regione, quanto delle norme emanate dallo Stato, come è stato già accennato, va rilevato che tale materia non può trovare la sua disciplina nello statuto di una singola regione. Il problema del controllo costituzionale è un problema che non riguarda la sola Sicilia o altre singole regioni, ma tutti i soggetti, gli enti e gli organi della Nazione, ai quali la Costituzione garantisce un diritto od una potestà.

« Unico pertanto deve essere l'organo che sovraintende a tale controllo ed unico il sistema, l'organizzazione ed il procedimento. Consegue da ciò che tale problema non possa essere risolto nella sua interezza se non dall'Assemblea costituente nazionale, e non può avere in anticipo soluzioni parziali ad iniziativa di una regione. Sarà compito della stessa Assemblea determinare le norme di coordinamento anche su questo punto tra lo statuto della regione e la Costituzione dello Stato ».

Quindi c'era stata anche una elaborazione dottrinale autorevolissima da parte delle sezioni unite del Consiglio di Stato, presiedute in quel momento dal senatore Ruini. Si arrivò, dicevo, alla Costituente. Eravamo proprio all'ultimo giorno, tanto che il relatore Cevolotto non potè scrivere la relazione, ma presentò solo il disegno di legge e poi espose a voce gli argomenti che lo sostenevano. Ma nel disegno di legge c'era la norma transitoria dell'articolo 46 che diceva: « Gli articoli da 24 a 30 dello Statuto per la Sicilia, emanati con decreto ecc., continueranno ad avere vigore fino all'entrata in funzione della Corte costituzionale ». La Commissione, di cui vi ho rammentato i componenti, uomini di tutti i partiti, le autorità maggiori in materia di diritto costituzionale, per mezzo della relazione orale, che fece all'Assemblea l'onorevole Cevolotto, stabilì con l'articolo 46 che l'Alta Corte siciliana doveva rimanere in vita fino all'entrata in funzione della Corte costituzionale. E si venne alla famosa seduta del 31 gennaio; fu la stessa seduta in cui dovemmo poi approvare anche la legge contenente le norme sui giudizi di legittimità e sulle garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale. In quella seduta l'onorevole Cevolotto fece la sua relazione orale ed è importantissimo quello che disse l'onorevole Cevolotto, perchè chiarisce in modo preciso come allora la questione fu risolta: non ci fu dubbiezza, non ci furono incertezze, fu risolta pacificamente con i rappresentanti della Sicilia. Disse testualmente l'onorevole Cevolotto: « Ultimo punto di discussione è stato quello relativo alla Corte costituzionale. Voi sapete che nello Statuto siciliano del 1946 è prevista un'Alta Corte costituzionale, ecc.

« Ci è sembrato, "ed in questo abbiamo avuto anche la comprensione da parte della Delegazione siciliana", che, quando si costituisce una Corte costituzionale dello Stato, così come è stata costituita dalla nostra Costituzione, non abbia più ragione di essere la Corte costituzionale particolare della Regione. Sarebbe semplicemente assurdo che coesistessero due Corti costituzionali, una per la Sicilia ed una per lo Stato, e sarebbe non meno assurdo che mentre funziona una Corte costituzionale dello Stato, la questione di costituzionalità, sia pure relativamente alla applicazione in Sicilia delle leggi dello Stato, fosse deferita alla Corte costituzionale siciliana, non alla Corte dello Stato. "Anche per questo abbiamo avuto la comprensione della delegazione siciliana" ».

Quindi la Sottocommissione per gli Statuti regionali, alla Costituente, per bocca del relatore onorevole Cevolotto, disse che la questione

già dibattuta con la Delegazione siciliana « era stata risolta concordemente », senza dubbio di sorta.

Venendo alla parte della seduta del 31 gennaio, che l'amico Lussu con tanta opportunità ha voluto ricordare, cioè la discussione degli articoli del disegno di legge, faccio presente che sorsero tre tendenze: quella Ambrosini, quella Finocchiaro-Aprile e quella mia. Tre tendenze identiche nei risultati e nella volontà, cioè che la Corte costituzionale siciliana dovesse a suo tempo cessare di esistere in virtù di una legge ordinaria, ma con sfumature diverse nella forma.

Infatti Ambrosini proponeva che le modifiche allo Statuto siciliano si dovessero fare « con legge ordinaria » di intesa con l'Assemblea regionale siciliana; Finocchiaro-Aprile voleva addirittura che si dovessero fare con « legge ordinaria », ma con voto dell'Assemblea siciliana, espresso da almeno tre quarti dei suoi componenti; io avevo proposto, molto più semplicemente, che bastasse dire: « con legge ordinaria, udita l'Assemblea regionale della Sicilia ».

L'onorevole Dominedò aggiunse poi un altro emendamento, fissando per le eventuali modifiche il termine di non oltre due anni, e io accettai tale emendamento.

Perchè feci questa proposta ? Dice Li Causi: « perchè l'affossatore dell'autonomia siciliana doveva funzionare in quel giorno »; non è vero, fui invece il salvatore dell'autonomia siciliana, perchè il Vice Presidente del Consiglio e Ministro del bilancio onorevole Einaudi aveva presentato – ho qui ancora il foglietto distribuito all'Assemblea costituente – emendamenti essenziali, specialmente all'articolo 13, che riguarda il regime vincolistico delle valute, ai quali teneva in modo assoluto, e si sarebbe opposto all'approvazione dello Statuto, di modo che, passato il termine fatale del 31 gennaio, lo Statuto sarebbe stato rimandato alle calende greche, perchè si sarebbe dovuto adottare per l'approvazione il lungo procedimento della legge costituzionale. Un danno enorme, tanto più che già funzionava la regione: quindi sarebbe stato qualcosa che avrebbe veramente offeso profondamente l'anima siciliana.

Parlai con il senatore Einaudi, e cercai di persuaderlo che non si poteva, in quella estrema ora del 31 gennaio – eravamo già a tarda sera e avevamo un'altra legge da fare – chiudere i cancelli e dire: « Lo Statuto siciliano andrà ad altra occasione ». Bisognava assolutamente approvarlo. Come avevo fatto per la Sardegna tre giorni prima, così volli fare per la Sicilia, e proposi al Vice-Presidente Einaudi: « Se noi stabilissimo che le eventuali modifiche allo Statuto siciliano si potranno fare con legge ordinaria, cioè con una procedura semplice, e senza dover chiedere il preventivo consenso dell'Assemblea siciliana, lei accetterebbe un emendamento di questo genere ? » Egli mi rispose di sì, e che sarebbe stato lieto di risolvere così il problema. Infatti disse: Io lo Statuto, così, non posso accettarlo, anche perchè viola gli accordi di Bretton Woods che noi abbiamo firmato, ma se mi si assicura che sarà approvato un emendamento nel quale si dica che, con legge ordinaria, si potranno fare le modifiche ritenute necessarie dallo Stato, allora ritiro i miei emendamenti (come avevo fatto io per lo Statuto sardo) e approvo la legge. L'autorevole intervento dell'onorevole Einaudi si concluse così: « Una modifica di questo articolo 13, a parere mio, è necessaria per l'Italia e per la Sicilia nello stesso tempo. Perciò, allo scopo di lasciare libera la via al fine che l'Italia possa far fronte agli obblighi internazionali già assunti, nell'interesse nostro e nell'interesse straniero, ritengo che l'emendamento dell'onorevole Persico debba essere accolto ».

Sul punto che le eventuali modifiche allo Statuto siciliano si dovessero fare con legge ordinaria eravamo tutti d'accordo: l'onorevole Ambrosini, l'onorevole Finocchiaro, ed io.

Il dissenso ci fu soltanto sulle parole « d'intesa » o « udita », perchè io avevo proposto « udita », mentre l'onorevole Ambrosini, a cui poi si associò l'onorevole Finocchiaro, proponeva « d'intesa ».

Infatti osservavo, e con me altri oratori che intervennero nella discussione, come il relatore e lo stesso Vice-Presidente del Consiglio Einaudi, che, dicendo « d'intesa » le modifiche diventavano difficilissime, perchè l'intesa poteva anche non raggiungersi qualora l'Assemblea siciliana non fosse d'accordo.

Su queste parole « udita » e « d'intesa » si svolse una lunga discussione, che non starò a ricordare per non tediare il Senato. La discus-

sione finì con un voto col quale venne approvata la formula da me proposta. Ma, badate, sulla sufficienza della legge ordinaria non si fece questione. Era pacifico per Ambrosini, per Castiglia, per Montalbano, per Finocchiaro, per Gallo, per i più accesi indipendentisti siciliani, che una legge ordinaria bastasse a modificare lo Statuto. Questa è la vicenda.

Ma essa non finisce qui, perchè continua. Infatti, quando si venne ad approvare l'altra legge, la legge costituzionale n. 2, prevista dall'articolo 137 della Costituzione, la questione, sia pure di scorcio, si riaffacciò.

Gli onorevoli Mastino Pietro e Lussu, qui presenti, formularono un comma aggiuntivo per la risoluzione dei conflitti interessanti le regioni. « In tal caso – essi proponevano – alle sedute della Corte costituzionale partecipa un rappresentante della Regione nominato dalla Giunta regionale per tutta la durata del Consiglio regionale ». Prese allora la parola il Ministro Grassi, che era diventato da poco guardasigilli, il quale disse cose molto serie circa la proposta degli onorevoli Mastino Pietro e Lussu e concluse testualmente così: « Vorrei pregarli di non insistere. Sarò al riguardo molto lieto di udire tra breve il giudizio della Commissione, ma io personalmente ritengo che quello di far partecipare un membro del Consiglio regionale tutte le volte che si determina una controversia fra lo Stato e una Regione, sia una proposta offensiva per la Corte costituzionale, la quale, onorevoli colleghi, va concepita come organo al di sopra delle Regioni e dello stesso Stato, che giudichi con quel senso di alta giustizia che deve esserle proprio. Faccio poi osservare che possono esservi questioni riguardanti più Regioni. Che cosa avverrebbe allora ? Che i rappresentanti sarebbero tanti quante sono le Regioni interessate ? Ma non si tratta di una Corte arbitrale, la Corte costituzionale è un organo superiore che esercita una sua funzione nell'interesse obiettivo della Costituzione e della legge ». Queste le parole dell'onorevole Grassi.

Segue poi quello che disse l'onorevole Mortati, che era relatore di quella legge. Egli disse precisamente che l'emendamento Mastino–Lussu non poteva essere messo in votazione, perchè veniva a modificare la composizione della Corte anche prevista dall'articolo 135 della Costituzione.

« Se questa ragione di preclusione – egli aggiunse – non vi fosse, se ne dovrebbe porre un'altra. Infatti una proposta analoga a quella degli onorevoli Mastino e Lussu, fu fatta dall'onorevole Perassi (e io l'ho ricordata); in sede di discussione della Costituzione e, posta ai voti, venne respinta ». Ed allora, giustamente persuasi sia dalle argomentazioni del relatore Mortati, sia da quelle del Guardasigilli Grassi, che furono di una solare evidenza, gli amici Mastino e Lussu, che oggi mi ascoltano, ritirarono il loro emendamento.

Alla fine della discussione l'onorevole Perassi propose un emendamento, che avrebbe risolto allora la questione e fu peccato che non si sia potuto approvare. L'emendamento Perassi, firmato anche dagli onorevoli Cevolotto, Mortati, Bozzi e Persico era così concepito: « l'Alta Corte, istituita dall'articolo 24 dello Statuto della Regione siciliana, cesserà di funzionare con l'esaurimento dei giudizi pendenti avanti ad essa o alla data della costituzione della Corte costituzionale istituita dall'articolo 137 della Costituzione ».

Il senatore Terracini, che presiedeva con la sua grande autorità e con il suo eccezionale acume giuridico l'Assemblea costituente, il senatore Terracini, che vedo qui presente ed al cui ricordo mi richiamo, interruppe l'onorevole Perassi, e gli disse: « Siccome l'Assemblea ha votato un momento fa un articolo di legge con il quale lo Statuto siciliano può essere modificato con legge ordinaria tutte le volte che lo Stato o la Regione lo ritengano necessario, penso che. non essendo ancora entrata in vigore la legge sullo Statuto siciliano, non possa l'Assemblea modificare una legge che ha testè approvata ».

Allora l'onorevole Perassi chiese la parola e disse: « Non insisto sull'articolo aggiuntivo, nonostante che – a mio avviso – non sia contro di esso opponibile un'eccezione di preclusione. Non insisto perchè, sopratutto dopo le dichiarazioni molto precise del Ministro della giustizia a proposito della formulazione suggerita dall'onorevole Pietro Mastino per la partecipazione della Regione alla Corte costituzionale, ritengo che la XVI disposizione transitoria e finale della Costituzione ha implicitamente abrogato le norme dello Statuto siciliano concernente l'Alta Corte », e quindi

ritirò l'ordine del giorno, che anche io avevo firmato.

Così, per quello che riguarda i precedenti, a me pare di avere compiuto il mio dovere.

I precedenti sono chiari, precisi, categorici: non si è mai dubitato che la legge ordinaria fosse sufficiente allo scopo.

Io ho detto nella mia relazione con molta precisione (prima lo avevo detto per sostenere un articolo aggiuntivo, poi l'ho detto unicamente per contrastare, con molta modestia, le argomentazioni sapienti del senatore Orlando, maestro in questa materia e dinanzi alla cui autorità ho il dovere di inchinarmi) che bastavano i testi per arrivare a questa conclusione, e tra i testi citavo per primo l'articolo 15 delle preleggi, il quale stabilisce (e lo ricordo a me stesso) che le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, o perchè la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

Questo io ricordavo come primo argomento, sul quale non insisto, ma che come studioso dovevo pur accennare, per l'evidente incompatibilità fra le norme della Costituzione e le norme dello Statuto siciliano in materia di Corte costituzionale.

Mi si è fatta un'obiezione: non è che io non ci avessi pensato, ma non mi pare fondata. Si dice che lo Statuto siciliano creando l'Alta Corte non le dà solo il potere di giudicare sulla costituzionalità delle leggi regionali e delle leggi statali, ma le dà anche una competenza specifica di Alta Corte di giustizia per i reati commessi dal Presidente della Regione e dagli Assessori regionali. Quindi non si può dire che tale materia è compresa nella Costituzione, perchè la Costituzione ammette questa competenza eccezionale solo per i Ministri, nel caso di reati ministeriali e per il Presidente della Repubblica quando venga meno al suo onore e al suo dovere, come nel caso di reato di alto tradimento. Inconcepibile ipotesi, ma che tuttavia è bene sia scritta nella Costituzione. Perciò si potrebbe obbiettare: la materia non è tutta regolata dalla nuova legge, e l'articolo 15 delle preleggi non è applicabile.

Rispondo che questo non è esatto, perchè l'articolo 102 della Costituzione vieta che siano stituiti giudici straordinari, giudici speciali. Ha mantenuto solo il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti, più il Tribunale supremo militare trasformandolo in una Corte di Appello centrale. Dunque giurisdizioni speciali non possono più esistere, e non so se potrà esistere un Foro privilegiato, come l'Alta Corte di giustizia per il Presidente della Regione siciliana e per gli Assessori. Mi sembra molto strano che, mentre lo stesso Senato ha rinunciato alla sua tradizionale Alta Corte di giustizia, debba restare un'eccezionalissima Alta Corte, che giudichi i reati commessi dagli Assessori e dal Presidente della Regione siciliana.

Ma tutto ciò non interessa. C'è l'articolo 137 della Costituzione che detta come con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento e della Corte, e tra le norme di funzionamento v'è quella che deve essere unica la Corte costituzionale nel territorio della Repubblica anche perchè, aggiunge l'articolo 137, « contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione ». Quindi si tratta di una Corte suprema con una eccezionalissima competenza.

Viene poi la legge 26 febbraio 1948, n. 2, che approva lo Statuto siciliano, disponendo che con legge ordinaria si possono fare le modifiche ritenute necessarie. E qui gioverà ricordare il compromesso, al quale ho già accennato, per il quale l'Assemblea costituente in tanto approvò l'articolo 1° della legge, con la quale si stabiliva che lo Statuto della Regione siciliana entrava a far parte delle leggi costituzionali della Repubblica, in quanto tale articolo conteneva uno « inscindibile » capoverso circa la facoltà di approvazione da parte del Parlamento con legge ordinaria, udita l'Assemblea regionale della Sicilia, delle modifiche ritenute necessarie dallo Stato o dalla Regione. Mi sono sentito opporre molto sottovoce che c'è stata una sentenza dell'Alta Corte regionale siciliana, che dichiara la illegittimità costituzionale del disposto del comma secondo dell'articolo 1 della legge costituzionale 26 febbraio 1948. Io veramente non conoscevo questa sentenza, perchè non è stata mai comunicata, nè al Senato, nè alla Camera. Mi sono informato alla Camera dei deputati e il segretario generale mi ha risposto che non ne ha avuto mai notizia. Il segretario generale del Senato mi ha dato la

stessa risposta. Quindi questa sentenza non è stata mai comunicata alle Assemblee legislative! Incontrando poche sere fa nei corridoi del Senato e avendo occasione di conoscere con molto piacere per la prima volta l'onorevole Restivo, nuovo Presidente della Regione siciliana, gli chiesi se potevo leggere questa sentenza.

Egli me ne ha inviata una copia stampata, senza nessuna autenticità.

Ho visto con piacere da questa copia che il senatore Merlin non faceva parte del Collegio giudicante e che il relatore avvocato Ortona non ha estesa la sentenza, che è stata redatta, invece, da altro giudice. Noi che siamo avvocati vecchi, sappiamo che quando cambia l'estensore, vuol dire che, vi è stato aspro dissenso in seno alla Corte.

Non voglio commentare tale sentenza: la mia parola sarebbe forse un po' inadeguata. Voglio riferire quello che ha detto alla Camera dei deputati l'onorevole Calamandrei nel discorso pronunciato il 28 luglio scorso. Non potrei adoperare parole più autorevoli di quelle da lui adoperate. Calamandrei esamina alcune decisioni della Corte siciliana e le critica in una maniera un po' aspra. Egli, come sapete, adopera la lingua italiana con piacevole arguzia toscana, ma anche come una lama acuminata che scende in profondità. Prima esamina una sentenza che si occupa della abolizione della nominatività dei titoli in Sicilia e ne fa una critica che non starò a leggervi. Poi si occupa della nostra sentenza, quella che dichiara la incostituzionalità di una legge costituzionale approvata dalla Costituente.

Non vi sto a ripetere quel che egli dice: veramente fa restare perplessi pensare che una legge « costituzionale » possa venire dichiarata incostituzionale, « per la contradizione che nol consente », direbbe Dante!

Come può una legge costituzionale diventare legge incostituzionale? Se è nata con quel crisma, come può esserle tolto? Se è nata cristiana come può diventare maomettana? Nata cristiana, morirà cristiana; non c'è dubbio.

Calamandrei soggiunse ancora: badate che questa sentenza sarebbe ricorribile alle sezioni unite della Corte di Cassazione, in base a ciò che dispone l'articolo 111 della Costituzione e cioè che contro tutte le sentenze delle giurisdizioni speciali è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge Quindi si arriverebbe a questo assurdo: che contro questa sentenza, se potesse acquistare un valore giuridico, una volta che fosse comunicata alla Camera ed al Senato nel termine che la legge stabilisce, — e dovrebbe essere comunicata, per analogia al disposto dell'articolo 136 della Costituzione per il quale le decisioni con cui si dichiara l'illegittimità di una norma di legge sono pubblicate e comunicate alle Camere affinchè provvedano nelle forme costituzionali — le Camere stesse potrebbero ricorrere ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione alle Sezioni unite della Corte di Cassazione.

Ma la sentenza non fu mai comunicata, e quindi il termine non è mai cominciato a decorrere.

In un paragrafo del suo discorso intitolato: « Necessità di sopprimere l'Alta Corte per la Sicilia » l'onorevole Calamandrei dice: « Ma è di tutta evidenza che in base allo stesso articolo VII delle Disposizioni transitorie una volta entrata in funzione la Costituzione d'Italia, non è possibile la coesistenza di due organi i quali, a prescindere da ogni altra considerazione, potrebbero prendere diverse decisioni in ordine ad una stessa legge della Repubblica, del cui giudizio di legittimità fossero, per distinta via, investiti. È quindi inevitabile che, all'atto della formazione della Corte costituzionale, cessi di funzionare l'Alta Corte siciliana ».

Ma oltre ai precedenti c'è lo spirito della legge. Non voglio aggiungere parole: mi fermo a quello che ha detto l'onorevole Calamandrei. Se vogliamo poi esaminare la questione dal punto di vista della dottrina, posso leggervi il brano di un libro che mi è arrivato oggi. Si tratta di un nuovo commento alla Costituzione italiana, commento analitico dei giudici Gastone Baschieri, Luigi Bianchi D'Espinosa e Carlo Giannattasio: si tratta di tre valorosissimi giudici del Tribunale di Firenze (io conosco personalmente Carlo Giannattasio) e scrittori di diritto di grande acume ed intelligenza. Nel brano che sto per leggervi c'è una parola che mi dispiace, ma pur tuttavia è scritta: « Onde quel *monstrum* giuridico che è l'Alta Corte siciliana — supposto e non con-

cesso che sia mai stata costituzionalmente legittima — cesserà di essere, con l'entrata in funzione della Corte costituzionale, una e indivisibile come la Repubblica stessa di cui è, in un certo qual modo, il simbolo. Due giurisdizioni di legittimità delle leggi non possono coesistere senza che si spezzi l'unità dell'ordinamento giuridico, cioè l'unità dello Stato ».

Su questo punto della mia esposizione, egregi colleghi, credo di avere esaurito il mio compito. Era un compito difficile e non lieto, ma era per me un dovere, di fronte alla mia coscienza e di fronte all'autorità di questa altissima Assemblea. Ora, per chiudere, ripeto quel che ho detto in principio Si troverà certamente una formula che possa essere accettata dagli amici della Sicilia, sia essa una legge costituzionale, sia essa una legge *ad hoc*, o un'altra soluzione qualsiasi. Era l'augurio fatto dall'onorevole Conti l'altra sera. Si tratta di modesta questione giuridica, che non incide menomamente sull'autonomia siciliana, su quel che la Sicilia ha avuto e che dovrà avere Io sostengo per primo che la Sicilia è stata vittima di una serie di ingiustizie, che dovranno essere riparate. Io condivido l'augurio col quale si chiude il volume edito a cura del Comitato per il coordinamento dello Statuto siciliano: « Onde è che in definitiva l'autonomia siciliana, in quanto gioverà a dare un ritmo più rapido al processo di industrializzazione della Sicilia e di potenziamento del suo commercio, sarà elemento non di disgregazione, ma di composizione e di equilibrio degli interessi di tutte le Regioni italiane, e quindi fattore di progresso nazionale ».

Questo desideriamo tutti con cuore fraterno, senza sottintesi, senza voler « affossare » niente, ma volendo anzi potenziare l'autonomia siciliana Se si troverà questa formula, ne saremo felicissimi. Ed allora gli amici siciliani mi chiameranno di nuovo il difensore dell'autonomia siciliana, come lo fui all'Assemblea costituente. (*Applausi*).

ORLANDO. Domando di parlare per fatto personale.

PERSICO, *relatore*. Ascolterò con piacere il fatto personale dell'onorevole Orlando, ma dico subito non vedo che cosa di *personale* egli possa trovare in quanto finora ho detto.

ORLANDO. Lo spirito della deliberazione della Commissione era che la questione non fosse pregiudicata.

PERSICO, *relatore* Avevo il dovere di esporre le ragioni che hanno convinto la maggioranza della Commissione, onorevole Orlando; se ella avesse fatto la relazione di maggioranza, l'avrebbe sostenuta non con i miei semplici argomenti, ma con la sua eloquenza di grande giurista e di luminare della scienza pubblicistica mondiale Io ho voluto soltanto ricordare con esattezza lo stato della questione.

ORLANDO. Io mi richiamavo a quella che era l'intesa della Commissione di non pregiudicare il merito.

PERSICO, *relatore*. L'intesa della Commissione era di non presentare uno speciale emendamento, e questo è stato fatto; non ho presentato il mio emendamento soppressivo; vi è un emendamento dell'onorevole Conti, ma il mio non c'è più, perchè non l'ho neppure stampato!

Comunque dichiariamo esaurito questo argomento difficile e parliamo un po' della Corte costituzionale, perchè, come dicevo in principio, una questione di contorno, piccola o grande secondo la si voglia considerare, ha annebbiata tutta la presente discussione.

Veniamo finalmente alla legge che stiamo qui a redigere per delega dell'Assemblea costituente, che, nell'articolo 137 della Costituzione ha imposto· « Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. Questo è il compito che è stato a noi assegnato, compito che io chiamo costituzionale, anche se ha per oggetto una legge formalmente ordinaria. Quindi stiamo facendo una legge costituzionale: ecco l'importante

Qui mi permetterà l'Assemblea di essere più breve e meno noioso, anche perchè la materia è più importante. Usciamo finalmente dal campo chiuso nell'interesse regionale ed entriamo nell'atmosfera nazionale, che comprende l'interesse di tutta la nazione.

E qui il Senato ha ascoltati e ammirati i notevolissimi discorsi, dei quali ho fatto un fedele riassunto senza neppure fidarmi della stenografia per essere più tranquillo. Di quei

discorsi ne scelgo tre, perchè in essi si può ritenere riassunto tutto l'ampio dibattito: il discorso negativo dell'onorevole Nitti; il discorso dubitativo dell'onorevole Orlando; il discorso costruttivo dell'onorevole Terracini

L'onorevole Nitti ha ripetuto su per giù quanto già disse all'Assemblea costituente nella seduta antimeridiana del 28 novembre 1947: anzi alcune parti di quel discorso giustamente le ha ripetute al Senato, che è composto in gran numero di elementi diversi da quelli che sedevano all'Assemblea costituente. Però ha ripetuto delle cose che a me non paiono esatte. Non è esatto che la Corte costituzionale sia uscita come Minerva armata dal cervello di Giove, in un postumo pomeriggio di seduta dell'Assemblea costituente. Se ne era trattato a lungo nei lavori preparatori della Costituente, se ne era discusso da anni. Su una breve rassegna di legislazione comparata inserita nella relazione, spero di aver dimostrato che quest'argomento ha dato luogo a discussioni elevatissime in tutti gli stati civili e moderni. L'onorevole Nitti ha parlato della Corte suprema degli Stati Uniti, che è una cosa molto diversa. Noi non abbiamo adottato la definizione americana di « Corte Suprema »; abbiamo preferito quella di « Corte costituzionale » ed abbiamo perfino abolito l'aggettivo « Alta », che aveva adoperato lo Statuto della Sicilia, e che suonava troppo solenne, chiamandola molto semplicemente: « Corte costituzionale della Repubblica italiana ».

Oggi questa Corte esiste. L'onorevole Nitti con il suo amico spagnolo ci ha dato la notizia che in Ispagna la Corte non funzionò; notizia che sapevo, perchè purtroppo la Costituzione repubblicana spagnola, per gli eventi della rivoluzione e della guerra, non potè entrare tutta in attuazione: come da noi, ad un certo momento, non ha funzionato lo Statuto albertino, perchè è stato praticamente abrogato.

Ma tutte le altre Costituzioni del dopo-guerra, che ho elencate, hanno cercato di risolvere il problema: in un modo o nell'altro l'hanno risolto sempre. Quindi non è esatto che la Corte costituzionale sia una novità.

Anche in Italia se ne era parlato. Perfino durante il fascismo, quando già era avvenuto il colpo di stato del 3 gennaio 1925, ci fu un partito, al quale avevo l'onore di appartenere, la Democrazia sociale, che tenne un congresso a Roma il 28 e 29 marzo, nel quale approvò all'unanimità una proposta dell'ex guardasigilli onorevole Luigi Fera (lo nomino a titolo di onore in questa Assemblea, perchè fu uomo di alta dottrina, di alto ingegno e di alta fede) con la quale si riconosceva la necessità di ulteriori integrazioni costituzionali « per il conferimento al Supremo Collegio giudiziario del potere di sindacato sui caratteri formali delle leggi e anche sui caratteri materiali, per quanto attiene alle norme fondamentali della Carta statutaria ».

Ora voi ben sapete che la Carta statutaria albertina era stata abolita appunto col famoso discorso del 3 gennaio. Vennero poi le leggi fascistissime, che dettero una nuova forma allo Stato e sostituirono al vecchio Statuto una costituzione dittatoriale, che non saprei come definire, la quale ci ha deliziato per un ventennio.

Desidero ricordare all'onorevole Nitti che un partito, che è stato molto caro al suo cuore che ha avuto una breve vita, ma molto lussureggiante, come quei fiori tropicali che si estollono rapidamente ma molto rapidamente sfioriscono, il partito qualunquista, aveva fatto della Corte costituzionale un segnacolo in vessillo: lo Stato amministrativo e la Corte costituzionale erano i due *slogans* del programma qualunquista.

Permettetimi per l'ultima volta di citare me stesso: in un mio studio, di scarsa importanza, ma che riceve valore dalla prefazione di Vittorio Emanuele Orlando, che conta più del libro, poichè lo completa e lo supera per la sapienza dei concetti giuridici in essa accennati, ebbi a formulare uno schema di Corte Suprema Costituzionale, formata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Riunite insieme con i presidenti del Consiglio di Stato, della Corte amministrativa centrale (un'altra istituzione che io caldeggiavo in quel libro) e della Corte dei Conti.

Presidenza del vice Presidente ALDISIO.

PERSICO, *relatore*. Per quel che riguarda il senatore Nitti io dirò che una critica puramente negativa ormai non si può più fare. L'istituto esiste, la Costituzione l'ha fissato in quattro suoi articoli, ai quali si sono ag-

giunti i quattro articoli della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1. Noi dobbiamo fare solo la legge per la costituzione e il funzionamento della Corte. Non possiamo oggi, in sede di norme di attuazione, negare che ci sia una Corte costituzionale in Italia, perchè essa è nella Costituzione, e la legge che stiamo esaminando è la prima delle settanta leggi che dovremo approvare per attuare la Costituzione. Quindi la critica negativa dell'onorevole Nitti non può più essere accettata; per lo meno è tardiva. Se l'onorevole Nitti avesse voluto vincere questa sua battaglia, come ne ha vinto delle altre, avrebbe dovuto combatterla in sede di Assemblea costituente, e non oggi.

E vengo alla critica dubitativa dell'onorevole Orlando. L'onorevole Orlando si mette su un terreno altissimo, più filosofico che pratico. perche egli nega la volontà creativa del diritto. Egli afferma che la volontà del legislatore non può creare il diritto; egli postula una concezione negativa, circa la formazione delle leggi. Se fossimo vissuti al tempo della lotta tra Savigny ed i giusnaturalisti, egli sarebbe stato dalla parte dei giusnaturalisti ed io da quella del Savigny, che voleva la legislazione.

Sono favorevole alla legge scritta, anche perchè la legge scritta dà la certezza del diritto. E, badate, che se c'è un requisito essenziale nel diritto è proprio quella della certezza. Guai ai diritti pendolari, oscillanti e soggetti a dubbiezze.

Quindi io credo alla volontà legislativa creatrice della legge. Se questo è un dissenso ideologico, è insanabile evidentemente; ma io penso che sia opportuno aver fede nella volontà creatrice del diritto, perchè tutto lo sforzo della umanità attraverso i millenni è stato quello di creare sempre leggi migliori per migliorare le condizioni del popolo.

È inutile riandare alle leggi inglesi perchè non è vero che il diritto inglese non è scritto; questa è una leggenda! Il diritto inglese è il diritto più scritto che esista! Ci sono migliaia di leggi dall'800 al 1949. La legislazione inglese è monumentale; tanto che spesso succede un fatto stranissimo, che cioè in una determinata causa promossa da un cittadino o da una cittadina inglese, il giudice che non sa come risolverla, ricerca nelle vecchie leggi e spesso ne trova una di molti secoli fa che risolve il problema!

Del resto abbiamo avuto lo scorso anno a Roma Lord Jowitt, presidente della Camera dei Lord, che ha parlato a Palazzo Venezia, e pochi giorni fa a Montecitorio lo Speaker della Camera dei Comuni, i quali ci hanno spiegato appunto come si formano le leggi in Inghilterra. È un sistema molto più rapido e più semplice del nostro. Le cinque leggi inglesi, che sono entrate in vigore il 1° luglio scorso, sulle assicurazioni obbligatorie, costituiscono una vera rivoluzione, forse più grande di molte altre che ci sono state nella storia; ma si tratta di un rivoluzione legislativa per cui ogni cittadino inglese dalla culla alla tomba è protetto e difeso dalla legge in tutti i momenti della sua vita. È un nuovo sistema che, quando sarà del tutto sviluppato, cambierà radicalmente la vita del popolo inglese. L'onorevole Orlando, che con piacere vedo presente, ha detto che questa legge sulla Corte costituzionale sarà un campo sperimentale; quindi ne ha minimizzato l'importanza pur avendo dichiarato al principio del suo discorso che questa è una legge di prima grandezza.

È una legge nuova, una iniziativa nuova e ardita, come riconosceva l'onorevole Berlinguer ricordando un brano della mia relazione; è una riforma ardita, se vogliamo, coraggiosa. Si tratta di un istituto che in Italia non ha precedenti e che troverà la sua sistemazione definitiva nell'attuazione pratica attraverso la giurisprudenza, attraverso l'esperienza, attraverso gli uomini che faranno vivere con la loro sapienza questa Corte. Quindi non è un campo sperimentale; è una legge che dovrà dare i suoi frutti perchè sorge nuova dalla nostra Costituzione. Si dovranno trovare quindici saggi, quindici sapienti, chiamateli pure soloni, come volete; ma io ho fiducia che il popolo italiano possa esprimere dal suo seno questi uomini superiori.

Un metodo c'è, onorevole Nitti: scartare tutti quelli che sono stati esibizionisti, gli autocandidati, gli accaparratori d'incarichi o di prebende, e cercare nell'ombra i giudici, fra quelli che si fanno indietro, che dubitano di essere degni, perchè non è il caso di dire: « io mi sobbarco ». Questa è una Corte che farà tremare le vene e i polsi a coloro che andranno a sedere sull'altissimo seggio. Comunque sono certo che noi troveremo questi uomini.

Ricordo, e lo ricorderà anche l'amico Ruini, l'appello di Silvio Spaventa: giustizia nell'amministrazione! Un appello che ebbe conseguenze enormi, perche l'Italia è stata antesignana della giustizia amministrativa. Nella Quarta e Quinta sezione del Consiglio di Stato e nella Cassazione a Sezioni Riunite ha creato un organismo quasi perfetto, che gli stranieri ammirano e ci invidiano.

Noi vogliamo oggi giustizia nella legislazione! La Corte costituzionale ha proprio la funzione di stabilire questa giustizia. Le leggi debbono essere giuste; cioè debbono essere conformi alla Costituzione, perchè la Costituzione, secondo noi, rappresenta la essenza democratica dello Stato, rappresenta la Repubblica vivente, e noi vogliamo che la Corte costituzionale difenda questa nostra giovane Repubblica, dia la certezza che le leggi siano fatte secondo vuole la Costituzione, con le forme imposte dalla Costituzione.

Badate che la Corte costituzionale è anche organo legislativo, ed è per questo che ha dieci membri di origine politica e cinque provenienti dalla magistratura. Quando essa annulla una legge o la dichiara incostituzionale, fa opera legislativa. Quella legge non esiste più. È opera legislativa negativa in quanto impedisce che una legge abbia applicazione, ma è pur sempre opera legislativa. Infatti che cosa dovranno fare la Camera ed il Senato, quando sarà pubblicata una sentenza della Corte che dichiara incostituzionale una legge? O dovranno accettare questa sentenza, e fare una legge che annulli la legge precedente (la quale però già ha cessato di avere vigore, *ex tunc*, dalla pronuncia della Corte costituzionale), o, se non vorranno adattarsi alla sentenza della Corte costituzionale, dovranno votare una legge costituzionale che rifaccia la legge e quindi annulli la sentenza della Corte stessa. La sentenza della Corte annullabile non è; ma, attraverso la procedura della legge costituzionale, si può fare una legge nuova che faccia rivivere la legge annullata.

Ed allora non regge la critica del Presidente Orlando, a cui sono legato da quasi cinquant'anni di ininterrotta devota amicizia. Io sono vecchio ormai. L'onorevole Orlando ricorderà certamente un nostro comizio a Palermo nel lontanissimo 1903. Ero allora appena laureato. Sono cose antiche assai, ma dimostrano quale legame affettuoso e inalterabile mi leghi al Presidente della Vittoria!

Per abbreviare vengo senz'altro all'onorevole Terracini. L'onorevole Terracini approva la legge, la approva pienamente, ma non è del tutto soddisfatto. Egli dice: la legge è necessaria per due ragioni: prima, perchè abbiamo una Costituzione rigida, la quale, non consentendo la modifica della Costituzione se non con un procedimento speciale, ha bisogno di un organo che sovraintenda a tutta la legislazione e ne corregga gli eventuali difetti. Seconda, perchè abbiamo uno Stato regionale, una Repubblica parlamentare regionale, e la regione implica che ci sia un organo che dirima i conflitti tra regione e regione e tra regioni e Stato. Quindi necessità della Corte costituzionale.

Ma dice ancora il senatore Terracini: la garanzia non è sufficiente. Intendiamoci bene: le garanzie non sono mai sufficienti; bisogna vedere fino a che limite possano essere sufficienti; c'è un limite di rottura oltre il quale la garanzia non esiste più.

Se noi avessimo avuto la Corte costituzionale nel 1922, o nel 1925, essa non avrebbe certo impedito al regime fascista di fare le leggi che ha fatto. Il regime avrebbe fatto innanzi tutto una legge, la prima legge fascistissima, che sarebbe stata questa: articolo unico « è abolita la Corte costituzionale ». E quindi il colpo di Stato si sarebbe attuato abolendo la Corte costituzionale.

Ma noi questi casi limiti non dobbiamo farli: noi dobbiamo fare i casi normali, cioè che la Corte costituzionale valga a correggere le deviazioni, gli errori che i due rami del Parlamento possano eventualmente commettere nella redazione delle leggi, perchè può darsi che non si siano esaminati a fondo alcuni dati del problema, che si sia fatta una legge sotto l'impeto di un movimento popolare, che poi si è venuto estinguendo, in quanto non corrispondeva ai veri bisogni del popolo. E allora interviene la Corte costituzionale con la sua alta autorità a dirimere questi contrasti.

La critica, non è critica alla legge, mentre l'ausilio che il senatore Terracini fa alla stessa è molto utile. Se la Corte costituzionale avesse avuto i poteri, che io mi auguravo po-

tesse avere nel piccolo progetto da me redatto, di esaminare cioè i ricorsi contro gli atti ritenuti arbitrari del potere esecutivo, allora anche le esigenze dell'onorevole Terracini sarebbero state soddisfatte; ma soddisfatte solo sulla carta, perchè io vorrei vederla questa Corte costituzionale che si erige contro gli atti arbitrari del potere esecutivo e li annulla. Dovrebbe avere tale una forza da travolgere lo stesso potere esecutivo: il che è assurdo. Quindi contentiamoci di quelle funzioni che la Corte costituzionale può normalmente svolgere.

E vengo, onorevoli senatori, all'ultima parte, la più breve, anzi spero la brevissima, del mio discorso: a proposito degli argomenti di dissenso prospettati dai vari oratori.

Non esamino qui gli emendamenti, perchè essi sono una colluvie, e perchè faremo una riunione di Commissione prima di discuterli per facilitare il compito del Senato. Molti emendamenti sono fatti all'ultimo momento senza un sufficiente approfondimento della difficile materia. Quindi bisognerà vedere quali sono gli utili, quali sono i conducenti allo scopo, e quali no; molti sono ottimi, e daranno luogo a quella utilissima collaborazione tra Senato e Commissione, che è da auspicare in tutte le leggi. Ma molti sono superflui, tanto che forse potranno essere abbandonati dagli stessi proponenti.

I punti di dissenso sono tre: costituzione della Corte; funzionamento della Corte; conflitti di attribuzione. Su questi tre punti penso sia utile che io esponga rapidamente il pensiero della Commissione.

Costituzione della Corte: *nomina dei giudici*. Qui si sono fatte delle critiche in parte fondate ed in parte non fondate; così è sembrato almeno alla Commissione. Non era facile, onorevole Orlando, toccare la Costituzione, o cambiare quanto in essa stabilito. Abbiamo fatto già una cosa ardita, perchè mentre la Costituzione dà un certo ordine alla composizione della Corte, dicendo che dei quindici giudici, un terzo sarà nominato dal Presidente della Repubblica, un terzo dal Parlamento e un terzo dalle Supreme magistrature ordinaria e amministrativa, noi abbiamo rovesciato questa elencazione. Un ortodosso costituzionalista potrebbe dire che abbiamo fatto una cosa che eccede i nostri poteri, ma non credo che si debba arrivare a questo colmo di ortodossia costituzionale. È un ordine indicativo, non tassativo quello della Costituzione Abbiamo creduto di adottare l'ordine inverso, per dare facoltà al Presidente della Repubblica di intervenire per ultimo ad equilibrare la situazione.

Il senatore Terracini crede che sarebbe opportuno che il primo ad eleggere fosse il Parlamento, perchè così avremmo subito i cinque membri elettivi. Non so cosa penserà il Senato, ma io mi dichiaro non d'accordo. Mi pare che sarebbe meglio che i primi cinque giudici fossero quelli eletti dalla magistratura, e avere già così un primo orientamento su quelli che saranno i cinque altissimi magistrati che verranno a far parte della Corte. Sapremo già che c'è un punto fermo: tre membri della Corte di Cassazione, un membro della Corte dei Conti e un membro del Consiglio di Stato. Poi interviene il Parlamento che elegge liberamente, secondo la norma stabilita dall'articolo 13 del Regolamento della Camera dei deputati. Badate che non è casuale questo riferimento, perchè, quando si riuniscono in seduta comune Camera e Senato, vale il Regolamento della Camera. L'articolo 13 dispone che: « Per la nomina di tutte le Commissioni elette dalla Camera, ciascun deputato scrive due terzi dei nomi che devono comporle, quante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due ». Quindi esiste la rappresentanza delle minoranze.

Si potrà trasferire nel testo il contenuto dell'articolo, senza citare il Regolamento della Camera, e forse il sistema sarà più pratico.

Poi ci sono le elezioni dei magistrati. Diventava difficile stabilire le norme per la elezione di magistrati. Comunque pensiamo di aver trovato il sistema, perchè in un primo momento si era pensato di fare un regolamento *ad hoc*, ma poi si è ovviato all'inconveniente stabilendo le Assemblee generali dei vari ordini giudiziari, ed anche qui si è trovato il modo di dare una certa rappresentanza alle minoranze.

Diceva l'onorevole Terracini che ci sono minoranze anche nelle ideologie giuridiche. È vero, e perciò si vota per un numero di candidati corrispondente al numero dei giudici; quindi ogni elettore potrà scegliere un suo candidato e si arriverà automaticamente ad una

certa rappresentanza delle varie tendenze: spero che su questo punto potremo essere di accordo.

Viene poi la *questione dell'età*. I senatori Orlando e Nitti hanno detto che stiamo tessendo l'elogio della vecchiaia. Ho letto proprio in questi giorni che nell'Università di Hasting, in America, il rettore, per avere i migliori insegnanti, chiama a far parte della facoltà di giurisprudenza i professori che, a 65 anni, sono andati a riposo nella altre università dell'America. Egli è riuscito ad avere così un corpo di insegnanti composti di luminari della scienza giuridica, perchè si tratta di uomini passati al vaglio di una lunga carriera scolastica, che hanno scritto trattati, che sono in ciascuna branca i più competenti.

Un altro problema è quello dell'incompatibilità. È un problema molto grave, non perchè ci sia una ragione di violazione costituzionale; intendiamoci. Infatti la Costituzione dice che l'ufficio di giudice è incompatibile con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Quindi la legge deve indicare tutte le categorie e gli uffici incompatibili È stato detto magistralmente dall'onorevole Nitti che sarebbe assurdo pensare che un Consigliere di cassazione potesse un giorno levarsi la toga di magistrato per indossare indifferentemente quella di giudice della Corte costituzionale

Tra le altre ipotesi potrebbe sorgere il caso di un conflitto tra una decisione già pronunciata in una materia analoga e quella in esame, nè potrebbe esservi astensione perchè i giudici magistrati sono solo cinque.

Si è proposto anche l'incompatibilità per i professori. L'onorevole Terracini ha fatto un elogio della libertà di insegnamento e in questa io sono pienamente d'accordo con lui. Ma il professore è un uomo battagliero.

L'onorevole Orlando, quando insegna, lancia ancora i suoi squilli pugnaci.

ORLANDO. Non quanti ne dovrei!

PERSICO, *relatore*. Il professore dalla cattedra, non solo insegna la scienza, ma fa propaganda delle sue idee. Ricordo le lezioni di Antonio Labriola e di Enrico Ferri. Si usciva entusiasti da quelle lezioni e si proseguiva per via della Sapienza ad applaudire i due grandi maestri che si allontanavano.

Come fa questo giudice costituzionale, che parla dal roveto ardente della cattedra a sedere pacato nella Corte che deve decidere serenamente una questione costituzionale? Egli potrà seguitare a stampare i suoi libri; ma la cattedra, per il tempo che sarà giudice, gli dovrà essere vietata.

Trattamento economico. È una questione spinosa, ne giudicherà il Senato in sede di emendamenti. Io avevo proposto alla Commissione, la quale consentiva con me, in base alla osservazione fatta dalla Commissione finanza e tesoro, che si era opposta ad un articolo che voleva aggiungere allo stipendio una indennità di carica uguale a quella dei membri del Parlamento, che di questa questione non si trattasse nella attuale legge, ma si facesse poi una legge *ad hoc* per stabilire lo stipendio, lo onorario, chiamiamolo come volete, l'indennità dei giudici. Il Senato stabilirà quello che crede; se ritiene di esaminare la questione potrà farlo Mi sono fatto anche mandare dal Guardasigilli uno specchio per conoscere lo stipendio del Primo Presidente della Cassazione, a cui doveva equipararsi lo stipendio dei giudici secondo il progetto; esso ammonta a lire 140.437 mensili. Non è un grande emolumento per avere questi quindici saggi, questi sacerdoti della scienza, che abbandonino tutto per fare i giudici della Corte costituzionale; trovo che non è uno stipendio adeguato; comunque se decideremo di fissare noi le competenze, ci metteremo d'accordo anche su questo punto.

Funzionamento della Corte. Secondo la Costituzione, sembra che il Collegio debba essere formato sempre da 15 membri, oltre i 16 eletti dal Parlamento quanto si tratta di giudicare il Presidente della Repubblica e i Ministri. L'altra difficoltà è data da una norma non scritta, ma che esiste da secoli. cioè che il giudice deve essere fisso, non può esistere un giudice che cambi di giorno in giorno, pertanto il giudice deve essere sempre predeterminato nel numero e nelle persone. La norma della Costituzione non può essere interpretata alla lettera, perchè è assurdo pensare che i quindici giudici debbano essere sempre tutti presenti, basterebbe un mal di testa o un mal di denti per non far funzionare la Corte. Quindi bisogna avere un numero fisso. Noi abbiamo stabilito undici per

la Corte costituzionale normale e quello di ventitrè quando essa deve giudicare il Presidente della Repubblica o i Ministri. Per evitare inframmettenze, sempre teoricamente possibili, e quindi quella di un presidente che costituisca un collegio *ad usum delphini*, abbiamo stabilito un sistema, che sarà poi meglio fissato nel regolamento, per la costituzione del collegio giudicante attraverso un predeterminato turno di rotazione sulla base del criterio di anzianità per ciascuno dei tre gruppi da cui provengono i giudici, in modo che la Corte si costituisca ogni volta automaticamente senza che il Presidente, od altri, possano intervenire. Quindi anche per questa parte mi pare che il problema sia stato in qualche modo risolto.

Se il Senato troverà delle formule migliori, noi saremo lieti di accettarle.

L'ultimo argomento è quello del *conflitto di attribuzioni*. L'amico onorevole Zotta ha portato un contributo assai notevole nella discussione perchè, senza fermarsi nè a ideologie, nè alla Corte siciliana, ha affrontato uno dei problemi più gravi: quello dei conflitti. La legge, cioè la Costituzione — quando dico la legge mi riferisco sempre alla Costituzione — detta: « La Corte costituzionale giudica sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni ».

Fermiamoci su questo punto. La questione non sorge nuova, perchè all'Assemblea costituente fu sollevata proprio da chi vi parla: io dissi, in discussione, che bisognava stare attenti a non distruggere quello che già vi era di buono nella nostra legislazione, cioè la competenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione per dirimere i conflitti di giurisdizione che possono sorgere tra l'autorità amministrativa e il giudice ordinario.

Si tratta di una lunga elaborazione dottrinale e pratica, che è arrivata alla formulazione della legge del 1877, che poi adesso è un articolo del Codice di procedura civile. Il relatore della Commissione dei settantacinque, onorevole Paolo Rossi, e il Presidente della Commissione stessa, onorevole Meuccio Ruini, mi dettero ampia garanzia che il dubbio non poteva sorgere, perchè, quando si parlava di conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato, si voleva dire che la materia riservata alla Corte costituzionale era quella dei conflitti *in apicibus* tra i poteri dello Stato.

Quindi non posso accedere alla proposta dell'onorevole Zotta, il quale, essendo membro del Consiglio di Stato, dovrebbe anche essere difensore delle speciali attribuzioni che ha il Consiglio stesso, perchè, se comprendessimo quella che è materia della Corte di Cassazione a sezioni unite, dovremmo finire col comprendere anche quella che è materia della 4ª e 5ª sezione del Consiglio di Stato, e quindi tutte queste questioni verrebbero attribuite alla Corte costituzionale; il che creerebbe un grave ingombro, e veramente ci vorrebbero troppi giudici, se tutte le piccole questioni di conflitti di giurisdizione che possono nascere anche dinanzi al conciliatore dovessero finire dinanzi alla Corte costituzionale.

Allora la Commissione ha creduto di accettare un emendamento che sopprime l'articolo 31, che dava luogo a dubbiezze, sul che credo concorde anche l'onorevole Zotta, e aggiunge un capoverso all'articolo 29, per il quale « la risoluzione delle questioni — quindi non dei conflitti di attribuzione — circa il difetto di giurisdizione » (vedete che è ben diverso dire: « conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato » e « questioni circa il diritto di giurisdizione dei giudici ») in confronto alla pubblica amministrazione, continua ad essere regolata dalle norme vigenti.

Si potrebbe pensare che non c'era bisogno di dirlo, se la materia continua ad essere regolata dalle norme vigenti; ma io credo che sia opportuno stabilirlo per maggior chiarezza, mentre l'articolo 29 si riferisce — e qui voglio leggere, perchè è materia delicatissima, sulla quale l'amico senatore Zotta mi darà certamente molti utili suggerimenti — agli organi posti al vertice dell'organizzazione statale, in condizioni di parità giuridica tra loro, cioè organi costituzionali, *superiorem non reconoscentes*, e quindi tali che un conflitto tra essi non sarebbe risolubile se non sul terreno politico, per effetto di spontaneo equilibrio fra gli organi stessi. Nell'ultimo comma, quello che ho letto adesso, si chiarisce in conseguenza che le norme dettate non riflettono le questioni relative al difetto di giurisdizione dei giudici in confronto della pubblica amministrazione, questioni che sono ora decise dalle Sezioni

unite della Corte di Cassazione, la competenza della quale non è stata modificata dalla Costituzione, come risulta dalla testuale disposizione dell'articolo 111, ultimo comma. E la formula «difetto di giurisdizione» è stata mutuata dall'articolo 37 del Codice di procedura civile che dice: « Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione e dei giudici speciali è rilevato anche d'ufficio in qualunque stato e grado del processo ». Quindi al riguardo siamo sulla via maestra della nostra legislazione.

Una ultima osservazione e ho finito: si tratta di un'innovazione sulla quale richiamo l'attenzione, come del resto ha già fatto molto autorevolmente l'onorevole Berlinguer, quella dell'articolo 44-*bis*, articolo che sembra una piccola aggiunta, ma che in realtà ha un valore molto notevole Noi l'abbiamo preso dalla legislazione austriaca (tanto è vero che le Corti costituzionali esistono anche in altri Paesi) ed abbiano stabilito che la Corte costituzionale ogni anno rediga una relazione sulla sua attività, che deve essere resa di pubblica ragione. Tale relazione segnerà anno per anno i limiti dell'attività legislativa delle Camere. Non si tratta di un potere superiore alle Camere, amico Conti; oltre il Parlamento non ci sono poteri, ma ci sono organi, che il Parlamento crea esso stesso per coordinare la sua attività. Ed in questa relazione annuale noi vedremo l'evolversi della giurisprudenza ed avremo quella norma regolatrice che servirà, non solo allo Stato ed alle Regioni, ma alle stesse assemblee legislative, per indirizzare la loro attività entro i binari che la Corte costituzionale avrà fissato con la sua alta sapienza.

Onorevoli senatori, prendo congedo da voi. La lotta per il diritto, come diceva Ihering è fondamentale dello spirito umano, è la lotta che il cittadino combatte ogni giorno per trovare la formula definitiva della legge; essa accompagna il cammino ascendente e faticoso dell'umanità. Dalla legge del taglione, legge crudele, ma legge anch'essa, dal codice di Hammurabi, dal Deuteronomio, dalle dodici tavole alla fonte perenne ed inesauribile della sapienza del diritto romano, ai princìpi immortali dell'89 ed ai codici moderni, c'è stato sempre questo anelito, c'è stato sempre questo spasimo dell'umanità per trovare una legge che armonizzi, che coordini la difesa della libertà dei cittadini e la supremazia dello Stato. E ciò al fine di un maggiore benessere di tutto il popolo e di una maggiore giustizia sociale.

Ora la nostra Costituzione, la Costituzione della giovane Repubblica italiana, ha cercato di fissare questi nuovi principi e, vi dico la verità, non merita le critiche che le si fanno; è una Costituzione che più si legge, e più piace. Ci si trovano ogni giorno nuove bellezze nascoste, che non si erano viste il primo giorno. Ha un difetto, è un po' di sovrabbondante, è un po' paludata; ma pensate che è nata sulle rive del Tevere tra l'Arce capitolina ed il campo di Marte; quindi sono difetti connaturali alla sua origine.

Ora la Corte costituzionale corona e completa l'edificio costituzionale; la presente legge conclude l'opera legislativa dell'Assemblea costituente per la Costituzione. La discussione amplissima che si è fatta è degna di questa legge. Il voto che io chiedo al Senato di passare alla discussione degli articoli pone fine autorevole al nostro dibattito.

Io ho fede che il Senato lo darà con animo consapevole e concorde. (*Vivi applausi. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Grassi, Ministro di grazia e giustizia.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevoli senatori, l'importanza dell'argomento giustifica l'ampia e profonda discussione dell'Assemblea su questo disegno di legge. Si tratta di rendere possibile il funzionamento della Corte costituzionale che in forma scultorea — l'ha ricordato ieri l'altro l'onorevole Merlin Umberto — è stata definita « la custode della Costituzione ». Essa, per l'articolo 134, giudica sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e fra le Regioni; ed infine sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica ed i Ministri per reati commessi nell'esercizio delle proprie funzioni.

Tale funzione è così elevata che sta essa sola a garantire il funzionamento della complessa organizzazione dello Stato, contenendo gli organi supremi dello Stato e delle Regioni

entro i limiti di competenza assegnati dalla Costituzione.

È importante precisare che la Corte costituzionale non viene istituita con questa legge, ma essa è già stata istituita dagli articoli 134 e seguenti della Costituzione e dalla legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, che stabilì le norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie per l'indipendenza dei giudici della Corte. Il disegno di legge, che è sottoposto alla vostra approvazione, riguarda soltanto le norme di attuazione per la composizione e il funzionamento di questa Corte.

Questa precisazione del problema in discussione risparmia la risposta alle critiche fondamentali e alle osservazioni acute, come sempre, dell'illustre senatore Nitti, rivolte contro la Corte costituzionale, perchè queste dovrebbero essere rivolte contro tutto l'ordinamento generale dello Stato, contenuto nella nostra Costituzione. Io ammiro la tenacia con la quale il senatore Nitti mantiene ferme le sue convinzioni, ma effettivamente adesso non possiamo nè ribadirle, nè contraddirle, perchè esse non hanno nessuna efficienza in questa discussione, in cui non della Carta costituzionale dobbiamo trattare, ma soltanto dell'attuazione della Corte costituzionale, già istituita nel nostro ordinamento giuridico.

Se si volesse approfondire e dire qualche cosa per quel che riguarda una critica generale, noi dovremmo dire quello che in fondo ha detto anche il senatore Terracini, che fu Presidente della Assemblea costituente. La Costituzione rigida, che si è formata, a differenza dello Statuto albertino, flessibile, ha reso indispensabile l'esistenza di un giudice sui limiti costituzionali dell'attività legislativa che non possono essere sorpassati dalla legge ordinaria. Questo è il punto essenziale.

Quale è stata la ragione per cui i costituenti hanno assunto questo tipo di Costituzione rigida rispetto a quello flessibile, secondo cui il Parlamento, nella sua onnipotenza, può tutto trasformare senza nessun limite? Lo sappiamo tutti, lo ha detto anche indirettamente il senatore Persico. Ci fu nei costituenti — e non poteva non esserci — l'impressione del recente passato. Si ebbe da parte di tutti la sensazione che qualcosa di diverso si dovesse fare, cioè una legge costituzionale rigida che non fosse quindi facile superare. Sappiamo che bastarono poche norme introdotte dal fascismo nell'ordinamento precedente: la legge sul Gran Consiglio, la legge sul Primo ministro, la legge sulla attribuzione di poteri legislativi all'esecutivo, per deformare lo Statuto e spianare la via alla dittatura, preparando la rovina morale e materiale del nostro Paese. Questa fu l'esigenza che spinse i costituenti a credere e a volere un tipo di costituzione non più flessibile, come per il passato, ma rigido. Riusciremo allo scopo? Il nostro venerato maestro, onorevole Orlando, ci ha detto, con grande senso di storicismo, che non sono le leggi che da sole possono formare il baluardo di difesa alle libertà cittadine. Ci sono momenti in cui fatti rivoluzionari e colpi di Stato possono travolgere qualunque legge, sia pure essa costituzionale e rigida. Questo è certo, ma la vita dei popoli non si compendia sempre in eventi rivoluzionari e colpi di Stato. Una costituzione più forte, una costituzione più salda può quindi essere un più valido baluardo per la difesa della libertà e degli istituti democratici.

Questa è stata l'esigenza che ha spinto i costituenti a cercare un tipo di costituzione rigida. Vi è poi l'altra esigenza derivante dall'ordinamento regionale. Riuscirà tale ordinamento regionale? È un esperimento. Ma, comunque, anche la esigenza di questa forma data allo Stato, ha reso indispensabile l'esistenza di un giudice dei limiti di competenza tra potere legislativo dello Stato e quello più o meno ampio affidato alle regioni speciali o normali. Pertanto la necessità del giudice supremo sorge da questi due princìpi: Costituzione rigida e ordinamento regionale. Le critiche, quindi, contro la Corte costituzionale si risolvono in sostanza contro l'ordinamento della Costituzione. Non è perciò il caso di approfondirle, dato che questa legge è volta a dare esecuzione alle precise disposizioni dell'articolo 137 che impone al Parlamento un compito ben definito.

Si può dire che così abbiamo risposto alle critiche dirette contro la legge; perchè le altre, rivolte da tutti i banchi, sono di carattere costruttivo, ossia tendono a migliorare la legge. Alla critica del senatore Nitti si è aggiunta,

oggi, quella contenuta nell'ordine del giorno dell'onorevole Labriola. Io apprezzo l'ingegno acuto dell'onorevole Labriola, però penso che nè il Governo, nè il Senato possano accettare il suo ordine del giorno, il quale tende a rigettare questo disegno di legge, perchè manca l'istituto della Regione. Ora io osservo all'onorevole Labriola che l'articolo 134 non si esaurisce con l'indicazione del regolamento dei conflitti tra Stato e Regione, perchè nel primo capoverso si prevede il ricorso sulle illegittimità costituzionali che ogni cittadino può presentare, se esso ritiene che una legge del Parlamento abbia sorpassato i limiti della propria competenza.

Quindi l'osservazione dell'onorevole Labriola non credo che sia efficiente, a prescindere dal fatto che la Regione esiste. Oltre quella siciliana ci sono l'Alto Adige e le altre regioni speciali, la Val d'Aosta e la Sardegna, che sono per costituirsi, essendo già indette le elezioni per la formazione degli organi regionali.

Le accennate osservazioni del senatore Labriola non sono quindi fondate e tanto meno possiamo condividere le altre, e cioè che manca il clima morale e che, data la composizione del Governo, la formazione della Corte costituzionale ne sarebbe influenzata. Nè ha fondamento l'ultimo motivo circa la possibilità di contrasto tra le decisioni della Corte e l'istituto della legislazione diretta che sarebbe stato accolto nella Costituzione.

Penso che egli si sia voluto riferire al *referendum*.

LABRIOLA. Mi riferivo al diritto di iniziativa legislativa.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Questa non è legislazione diretta, ma solo una iniziativa per la normale attività del Parlamento. L'unica forma di intervento diretto è il *referendum*, e nessun contrasto ci potrà mai essere tra le decisioni della Corte costituzionale e quelle eventuali del *referendum* abrogativo di leggi votate dal Parlamento.

Quindi mi pare che l'Assemblea non possa seguire il senatore Labriola nella impostazione dell'ordine del giorno contrario a questo disegno di legge, anche se fatta con la consueta vivacità di argomentazioni da parte dell'illustre senatore. Ringrazio tutti gli altri oratori dei diversi banchi, che hanno fatto insistenze affinchè questa legge venga approvata con urgenza e questa urgenza il Governo ha riconosciuto, poichè il disegno di legge è stato presentato fin dal 14 luglio 1948.

Ringrazio altresì i senatori di tutti i banchi per l'opera costruttiva che hanno portato intervenendo in questa discussione o presentando emendamenti al progetto.

Forse è questa la prima legge organica che viene discussa con la collaborazione degli appartenenti a tutti i settori e di ciò sono particolarmente grato, come sono grato alla Commissione ed al suo presidente e relatore, senatore Persico, per l'amore e la passione con la quale ha elaborato ed ha modificato il testo governativo.

Vorrei dire però al senatore Persico che molte delle sue osservazioni sono di pura forma e che quindi da parte nostra avranno piena approvazione. Ma c'è qualche punto che merita una particolare attenzione, se non altro per giustificare il testo governativo.

Ne parleremo in sede di discussione degli articoli; ma desidero soffermarmi ora brevemente su quella parte del testo governativo, che prevedeva la divisione della Corte in sezioni.

Lo scopo di questa divisione era di raggiungere nella pratica della funzione giurisdizionale una maggiore rapidità nelle decisioni e di dividere il lavoro in maniera che due sezioni potessero funzionare nello stesso tempo. Perchè, se il lavoro della Corte costituzionale dovesse essere notevole, molto difficilmente un Collegio unico potrebbe svolgerlo. D'altra parte non mi sembra che sia incostituzionale questa possibilità di dividere la Corte in due sezioni, perchè l'articolo 137 della Costituzione affida alla legge ordinaria la facoltà di stabilire la costituzione ed il funzionamento della Corte. Nè è a dire che pochi membri riuniti insieme non riescano a prendere decisioni giuste. Voglio ricordare al Senato, non per difendere il testo ministeriale, al quale non tengo particolarmente se il Senato pensa in maniera diversa, che la Corte suprema degli Stati Uniti, giustamente richiamata anche dall'illustre senatore Nitti, che è il giudice supremo in tutte le materie giurisdizionali, e quindi non solo nella materia costituzionale, si compone solo di nove membri e le adunanze sono valide se interven-

gono almeno sei membri. È opportuno tener presente quello che è l'ordinamento delle Corti supreme di altri Stati, funzionanti in maniera eccellente, come quella americana, che è riuscita ad avere l'elogio dell'onorevole Nitti che non è facile nel lodare persone od istituti Questo non significa che io non possa accedere all'idea di sopprimere la divisione della Corte in sezioni. Però penso che in questo caso, non sarebbe accettabile la proposta della Commissione, degli undici membri che funzionano, mentre gli altri quattro membri dovrebbero intervenire come supplenti Ciò significherebbe veramente trasgredire la Costituzione, perchè questa dispone che la Corte è composta di 15 membri. Quindi non si può impedire a nessuno dei membri di intervenire, se egli è in condizioni di farlo. Io mi limiterei al criterio adottato per la Corte degli Stati Uniti, cioè a stabilire un *quorum* necessario per la validità delle decisioni. Anche la Corte internazionale dell'Aja, che è composta di 15 membri, può funzionare se ne intervengono almeno nove D'altra parte, senza arrivare alle legislazioni straniere, noi possiamo ricordare che il vecchio Senato, riunito in Alta Corte di giustizia, giudicava in materia giurisdizionale con non meno di 50 senatori; ed ancora oggi la Giunta delle elezioni della Camera dei deputati — non so se il regolamento del Senato sia simile — anche in materia giurisdizionale, funziona con un minimo di 12 membri su 30. Quindi non è il caso di dire che bisogna necessariamente precostituire un numero fisso di giudici; questo, se avviene per la giurisdizione ordinaria, non occorre per questo organo speciale a carattere giurisdizionale-politico, in cui si può e si deve solo stabilire quello che la Costituzione ha prescritto: cioè tutti i 15 membri possono partecipare con pieno diritto, salvo a fissare un minimo di presenti per la validità delle adunanze

Tralascio altre questioni minori sulla composizione del Collegio, ma qualche cosa devo dire circa i dissensi tra noi e la Commissione sulla questione della incompatibilità. Si è detto che il progetto governativo è per la compatibilità assoluta e il progetto della Commissione per l'assoluta incompatibilità. Ma questo non è esatto; noi abbiamo creduto — e in questo credo di trovare l'assenso di illustri costituzionalisti — che dal momento che l'articolo 135 della Costituzione ha stabilito che fonte di origine dei giudici della Corte costituzionale debbano essere i Magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori universitari in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio ed ha poi fissato nello stesso articolo le ragioni di incompatibilità, non si possa con legge ordinaria fissare altre incompatibilità non previste dalla Costituzione Ora, la Costituzione ha stabilito l'incompatibilità per gli avvocati, ma non per le altre due categorie Perchè dunque vogliamo aggiungere altre incompatibilità che non sono state stabilite dalla Costituzione? Non so se ciò sia possibile in via costituzionale e non vorrei che si incorresse in qualche violazione della Costituzione. In ogni modo volevo dire le ragioni che hanno spinto noi, nella formulazione del testo governativo, a lasciare la decisione alla stessa Corte costituzionale. Noi non avevamo detto nel nostro testo se vi fosse o non vi fosse incompatibilità aprioristicamente, ma dicemmo che la Corte costituzionale avrebbe potuto decidere nella sua sovranità se nei riguardi dei suoi membri, caso per caso, sussistessero o meno ragioni di incompatibilità.

Per quanto riguarda il trattamento economico, certamente penso che il Senato debba seguire quella via che il senatore Berlinguer ed altri hanno indicato. Bisogna che questi giudici abbiano una remunerazione, non sfarzosa, ma decorosa. Penso altresì che non sia possibile rimandare la questione ad altra legge, così come la Commissione ha proposto: dobbiamo decidere il trattamento economico in questa stessa legge, essendo opportuno far entrare in funzione la Corte costituzionale Il Senato, nella sua saggezza, troverà la via giusta, stabilendo una retribuzione proporzionata all'alta funzione che i giudici dovranno assolvere.

Se si fisserà la incompatibilità della funzione di giudice dell'Alta Corte con quella di giudice delle altre magistrature superiori o con l'insegnamento universitario nelle materie giuridiche, si dovrà stabilire che i giudici, i quali si trovano in queste condizioni, debbono essere messi fuori ruolo per la du-

rata della carica ed in quiescenza quando arrivassero ai termini di età fissati per andare in pensione.

A questo proposito, come Ministro di grazia e giustizia, debbo fare una breve comunicazione. Il senatore Nitti, nell'esporre, durante il suo magnifico discorso, alcune impressioni riguardo a coloro che aspirano alla Corte costituzionale, ha aggiunto, a queste impressioni generiche, alcune dichiarazioni precise. In seguito a queste affermazioni il Presidente della Suprema Corte di Cassazione S. E. Andrea Ferrara, mi ha indirizzato una lettera nella quale riporta le seguenti parole dell'onorevole Nitti: « Intanto è cominciata la gara per la nomina a giudici della Corte costituzionale; già si designano i nomi: chi saranno? Poichè il Presidente della Cassazione e i magistrati più elevati vanno a riposo a 70 anni, anticiperebbero gli avvenimenti: invece di aspettare due o tre anni e andare a riposo, si farebbero nominare a membri della Corte costituzionale ». A questo l'onorevole Nitti ha aggiunto: « E allora io stesso ho avuto una serie di visite — non ve lo nascondo — di persone disposte a sacrificarsi per lo Stato, in età avanzata, per assumere il posto di Presidente » Ora io non penso che ci sia stato da parte dell'onorevole Nitti l'intenzione di unire un'impressione ad una dichiarazione precisa e penso che questa dichiarazione non possa mai riferirsi all'eminente persona, che con grande prestigio regge la direzione della Corte Suprema di Cassazione. Non avrei riferito ciò al Senato se in questa lettera non vi fosse questa richiesta: « Vorrei, onorevole Ministro, esprimere il mio desiderio che quanto esposto da me, specie per quanto riguarda la visita all'onorevole senatore Nitti, venisse portato a conoscenza del Senato. L'onorevole Nitti non dovrebbe sentire difficoltà a fare pubblica dichiarazione esclusiva del mio nome e di altri cari miei colleghi (il Procuratore generale della Cassazione, il Presidente del Consiglio di Stato in carica e il Presidente della Corte dei Conti), i quali mi hanno dichiarato che neppure essi hanno fatto all'onorevole Nitti visita per l'oggetto da lui dichiarato nella seduta del 26 gennaio ».

PERTINI. Ma questa è una interferenza. Che c'entra? Il Presidente della Corte di cassazione si rivolga direttamente al senatore Nitti.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Io ho assolto al mio dovere. Sono certo che il senatore Nitti non può che aver piacere di dichiarare che le persone, di cui sopra, non sono tra quelle a cui alludeva nelle sue affermazioni. (*Commenti e proteste da sinistra*). L'onorevole Nitti ha fatto una dichiarazione che è stata equivocata. Spero che egli vorrà chiarire il suo pensiero.

Torniamo ora all'esame delle osservazioni prospettate al disegno di legge. Una molto importante è stata fatta dall'onorevole Zotta, il quale sostiene che non fosse necessario, come la Commissione ha stabilito, che l'ordinanza sul giudizio di legittimità costituzionale sia notificata anche ai Presidenti delle due Camere ed al Presidente dell'Assemblea regionale.

Io sono in questo d'accordo, onorevole Zotta, perchè contro questa necessità, a prescindere da ragioni di ordine generale, ostano l'articolo 2 della legge costituzionale n. 1 che conferisce soltanto alle Giunte regionali e al Governo la possibilità di sollevare la questione di legittimità costituzionale; e l'articolo 127 della Costituzione che dà al Governo la possibilità di elevare il conflitto nei riguardi della Regione. Aggiungo poi, e non so se l'abbia detto o no il senatore Zotta, che sarebbe impossibile la riunione delle Camere in seduta comune per nominare un delegato, perchè l'articolo 55 della Costituzione stabilisce che il Parlamento si riunisce in seduta comune nei soli casi previsti dalla Costituzione

Non sono invece d'accordo col senatore Zotta per quella parte a cui ha risposto già il Presidente della Commissione, che si riferisce alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 29. Noi riteniamo che la materia dei cosiddetti conflitti di attribuzione — che poi sono le questioni di giurisdizione, come l'attuale legge di procedura civile li ha definiti — debbano rimanere, come tali, alla Corte di Cassazione, poichè la Corte di Cassazione è e rimane il supremo giudice delle giurisdizioni. Quando la Costituzione si riferisce ai conflitti di attribuzione di poteri dello Stato ha riguardo ad altro campo. L'onorevole Zotta ha già domandato quali sono i casi, al di fuori di quelli da lui indicati, che sono come si è

detto questioni di giurisdizione, per cui ci possono essere conflitti fra i poteri dello Stato. Io posso rispondergli che già nella dottrina si è largamente discusso e si sta tuttora discutendo di queste possibilità.

Il prof Redenti, in un suo scritto pregevole su questo argomento ha rilevato che, per esempio, l'articolo 73 della Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica deve promulgare le leggi entro i 30 giorni dall'approvazione; se il Presidente della Repubblica tardasse o mancasse a questo suo dovere costituzionale, questo potrebbe essere un motivo di conflitto di poteri Il prof. Redenti ha ancora portato ad esempio l'articolo 79, che consente al Presidente della Repubblica di concedere l'amnistia su legge di delegazione delle Camere. Ora, se il Presidente concedesse una amnistia senza la legge di delegazione si potrebbe avere un conflitto tra poteri dello Stato.

Il prof. Amorth ha indicato un altro caso la ratifica dei trattati. L'articolo 80 della Costituzione dice: « Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazione del territorio o oneri alle finanze o modificazioni di legge ». Ci può essere un trattato internazionale per il quale può sorgere questione se occorra o meno la ratifica del Parlamento. Ora, siffatte questioni, che avrebbero potuto trovare soluzioni in linea politica, attraverso l'intervento della Corte costituzionale potrebbero avere soluzioni nel campo giuridico.

Il Presidente Azzariti presenta un altro caso· il Presidente della Repubblica, per l'articolo 88, può, sentiti i rispettivi Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse· ma non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato. Ecco un altro caso in cui, se il Presidente esercitasse questa sua attività fuori dei termini dell'articolo 88 e il Parlamento volesse esercitare le sue funzioni, potrebbe derivarne un conflitto di poteri dinanzi alla Corte costituzionale. Io vi presento un altro caso che ho avvertito nello studio del progetto di legge sul *referendum*, che sarà presentato fra qualche giorno al Parlamento. Può sorgere invero una discussione sull'ammissibilità del *referendum*, perchè l'articolo 75 dice che non sono ammesse le richieste di *referendum* che riguardano materia tributaria, bilanci, trattati internazionali ecc. Ora chi sarà il giudice di questa ammissibilità? Noi abbiamo pensato e pensiamo che se un conflitto sorge fra l'elettorato (che è un potere dello Stato che può abrogare direttamente una legge votata dal Parlamento) ed il Governo, debba essere affidata la decisione proprio alla Corte costituzionale E come questo ci possono essere molti altri casi, che, attraverso la pratica, potranno sorgere Sarà tutta una nuova sistemazione inquantochè molti rapporti tra gli organi supremi che prima si risolvevano in sede politica con crisi o cambiamenti di governo, potranno domani essere risolti in sede giuridica da questo organo costituzionale che agisce al di fuori ed al di sopra dei poteri stessi dello Stato

Comunque, con questo, la Costituzione non ha mai inteso di sottrarre alla giurisdizione quello che è compito della giurisdizione Quando l'Amministrazione si presenta come parte dinanzi al giudice, non si verifica un conflitto di poteri L'Amministrazione in quanto è in giudizio non è un potere, poichè il giudice giudica e l'Amministrazione è parte Quindi non ci può essere conflitto fra poteri dello Stato.

Manteniamo perciò fermo quello che è stato formulato nel progetto e che è stato rielaborato dalla Commissione.

E veniamo all'ultima questione che è spinosa ma che deve affrontarsi: la questione dell'Alta Corte per la regione siciliana Ritengo che essa sarebbe stata risoluta con la massima facilità e semplicità se non fossero sorte preoccupazioni, sospetti, malintesi, che hanno intorbidato le menti ed acceso gli animi, come abbiamo dovuto purtroppo constatare

Io non dubito dello spirito patriottico del popolo siciliano. Come meridionale so che le nostre popolazioni sono più facilmente portate ad accendersi per questioni di prestigio locale che per questioni di interesse sostanziale. L'illustre nostro maestro Orlando ha detto che nessuno deve dubitare dei sentimenti dei siciliani verso l'Italia Di questo siamo perfettamente certi ed io posso valutare la grandezza di questi sentimenti.

Dobbiamo quindi guardare la questione con piena pacatezza Come ha riferito l'onorevole Persico, l'aspetto giuridico della questione appare chiaro dai precedenti e dalle precise disposizioni costituzionali. Lo ha confermato il senatore Lussu che è un antesignano del movimento autonomista.

Qui non è in giuoco l'autonomia. L'Alta Corte siciliana, *con sede in Roma,* come dice l'articolo 24 dello Statuto, non è un organo regionale, ma è un organo dello Stato, così come è un organo dello Stato la Corte costituzionale della Repubblica. Questa premessa mi pare che chiarisca molto la questione. Quando il 15 maggio del 1946 fu stabilito con decreto legislativo lo Statuto siciliano, già preparato dalla Consulta, non era ancora eletta la Costituente e non si conosceva lo schema della Commissione dei settantacinque, che stabilì il sistema regionale in tutto lo Stato. Allora era logico che, istituendosi una regione e dando ad essa una potestà legislativa, si creasse un giudice per i conflitti con lo Stato, con residenza in Roma, e che non era un organo regionale, nè considerato dallo Statuto fra gli organi regionali. Ma, da quando è stata prevista la Corte costituzionale, per decidere dei conflitti tra lo Stato e tutte le regioni, gli statuti regionali speciali, preparati dalle Consulte successivamente, non hanno più pensato a creare un organo, come sarebbe stato necessario, se non ci fosse stata la Corte costituzionale. Anzi lo Statuto dell'Alto Adige si è riferito tassativamente alla Corte costituzionale, ampliando anche la competenza per quel che riguarda le differenze tra i sudditi. Non c'era quindi dubbio, come man mano si andò sempre più confermando, che la Costituzione avrebbe istituita la Corte costituzionale e che questa dovesse assorbire tutte le altre che si fossero eventualmente create.

Ora, questa spiegazione logica — d'altra parte permettete che adesso parli proprio a titolo personale — non posso fare a meno di esporla, perchè l'ho dichiarata pubblicamente dinnanzi all'Assemblea costituente, e il senatore Persico l'ha ricordato Egli ha citato le mie parole e quindi non posso ora contraddire a quello che era il mio pensiero, che era, del resto, conforme a quello di tutta l'Assemblea costituente, perchè in quel momento non ci furono, su questo punto, dissensi neanche dinanzi alla Commissione che studiava l'autonomia Ciò anche il senatore Lussu, in una maniera così leale, lo ha riconosciuto. C'erano dissensi su altre questioni, come sull'ampiezza o la riduzione di competenza; ma su quello che dovesse essere il giudice delle competenze non c'era alcuna questione perchè il giudice non è autonomia, ma è la garanzia dell'autonomia. Però non mi nascondo che questo problema si è inasprito; un problema che poteva essere di facile soluzione è diventato di difficile soluzione. E penso, da parte mia, che la soluzione si potrebbe trovare anche con legge ordinaria. Il senatore Persico l'ha spiegato benissimo, e non solo il senatore Persico, per quel tale articolo della legge Costituzionale n. 2, che dava al Parlamento la possibilità di apportare modificazioni allo Statuto regionale, entro due anni, udita la regione, perchè, dato pure per concesso che la decisione dell'Alta Corte costituzionale siciliana lo avesse abrogato, rimane sempre la Disposizione XVI della Costituzione, la quale dice che tutto ciò che non è implicitamente abrogato dalle precedenti leggi costituzionali, può essere riveduto e coordinato alla Costituzione, con legge ordinaria Vi è anche l'articolo 137, il quale stabilisce, che con la legge ordinaria si regola il funzionamento della Corte costituzionale e noi siamo proprio in tema di funzionamento della Corte. Non è infatti possibile stabilire la coesistenza di due Corti che giudicano sulla stessa materia e che causerebbero un caos di contraddizioni dal punto di vista giuridico.

Queste considerazioni di stretto diritto sono decisive per la risoluzione del problema. Mi pare difficile poter arrivare ad una soluzione diversa.

Si obietta: perchè non provvedete con legge ordinaria?

Io aderisco all'ordine del giorno dell'onorevole Azara per considerazioni giuridiche e politiche; giuridiche, perchè effettivamente la VII disposizione transitoria dice che l'applicazione di tutte le norme precedenti riguardanti le materie regolate dall'articolo 134 della Costituzione, e quindi anche di quelle relative

all'Alta Corte siciliana, dovrebbe cessare con la entrata in vigore della Corte costituzionale

Ora, se si vuol dare una durata più lunga all'Alta Corte siciliana per potere esaurire le controversie in corso e quelle che si verificheranno sino ad un determinato periodo di tempo, occorrerà provvedere con legge costituzionale.

V'è poi l'articolo 26 dello Statuto siciliano, che conferisce agli Assessori e al Presidente, per i reati commessi in relazione ai loro uffici, il privilegio di essere giudicati dall'Alta Corte. Per mantenere questo privilegio e trasferirlo alla competenza della Corte costituzionale sarà necessario farlo con legge costituzionale. C'è quindi un complesso di ragioni giuridiche, per cui l'assorbimento dovrà farsi per via costituzionale. Ma ci sono anche ragioni politiche, oltre quelle giuridiche

L'onorevole Orlando ha detto una frase scultorea: molte volte è il gesto che conta; e lo stesso gesto può essere interpretato come una carezza, che piace, o come uno schiaffo, che offende. Bisogna riportarci a questo stato di animo. Una procedura più lunga può dare tempo a schiarite, può rendere consapevoli tutti della bontà della Corte costituzionale Perchè dovremmo in questo momento negare questa possibilità quando siamo sicuri — e questo è il punto sostanziale — che i siciliani, nella grande maggioranza, hanno un profondo sentimento di attaccamento alla Patria? Per dimostrare questo basterebbe l'esempio che ci dà il suo migliore figlio, Vittorio Emanuele Orlando, che tutti gli italiani considerano come il Presidente della Vittoria, colui che ci diede la gioia di veder compiuta l'unità nazionale Andiamo incontro ai siciliani; facciamo loro comprendere che non siamo contro l'autonomia, ma pensiamo soltanto che la Corte costituzionale della Repubblica possa egualmente e forse meglio garantire il loro Statuto.

Ho finito Non posso che pregarvi di approvare il passaggio agli articoli. (*Vivissimi applausi*).

ORLANDO Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORLANDO. Debbo dare l'esempio, come decano, della buona educazione parlamentare e desidero quindi limitarmi rigorosamente al fatto personale senza profittarne per fare una seconda ripetizione del primo discorso.

Non mi occuperò quindi di tutte le numerose allusioni fatte alle opinioni da me espresse, non sempre consentendo ma sempre con spirito di grande cortesia, tanto dal collega ed amico Persico quanto dall'amico Grassi

Forse, in questa parte, un caso di fatto personale potrebbe riconoscersi nell'avere il senatore Persico attribuito un significato offensivo alla qualifica di « campo sperimentale » che io ho dato a questa legge Ma servire da campo sperimentale non è qualche cosa che diminuisca il valore e, direi, le benemerenze di una terra verso l'agricoltura, ma che, anzi, le moltiplica e le eleva Noi, uomini politici, dovremmo sempre guardare all'esperienza e non perdere mai i contatti con essa; dovremmo fidarci assai più degli effetti concreti attestati dalle prove date, che dei voli di fantasia che qualche volta può farci fare la fine di Icaro. Questo è il solo punto che desideravo chiarire per ciò che riguarda tutta la prima parte del mio discorso, puramente tecnica

Il fatto personale vero e proprio riguarda invece tutta la seconda parte di quel mio discorso relativo alla questione — giuridicamente e politicamente grave — degli effetti di questa legge sulla Alta Corte di Sicilia. Or quale sia stato il senso delle nostre discussioni in sede di Commissione non può essere bene compreso se non ci si riferisce al modo con cui esse si svolsero C'erano state delle correnti di opinioni in vario senso, fra loro vivamente in contrasto, le quali si composero poi attraverso un accordo; ed io debbo ringraziare particolarmente l'onorevole Ministro di averlo favorito.

Posso dire anzi che si addivenne ad un compromesso. Una volta dissi a proposito del Presidente del Consiglio De Gasperi che egli era il genio del compromesso; e qualcuno interpretò la mia espressione come poco riguardosa, mentre io, certamente, a quel proposito, intendevo sinceramente lodarlo.

Infatti se voi togliete la possibilità del compromesso, come funziona più il Parlamento? Ma noi facciamo continuamente dei compromessi! Intanto, il fatto stesso di stare insieme a lavorare qui dentro è già un com-

promesso, perchè se una maggioranza ed una minoranza non osservassero un precetto comune di leale collaborazione, il Parlamento non andrebbe avanti ed il Senato come, del resto, qualunque assemblea, non potrebbe deliberare. Non ci facciamo illusioni: l'opposizione, dentro limiti reciproci, è già una collaborazione in forma di compromesso!

Ora dunque, non mi vergogno di dirlo, ma anzi mi vanto di aver concorso ad un compromesso. In che esso è consistito? Data la gravità giuridica delle questioni, dato il contenuto complesso di esse nei loro riflessi ed incidenze politiche, io proposi, e si riconobbe esser meglio, che l'argomento fosse tutto discusso in sede propria per mezzo di una legge apposita che il Governo avrebbe presentato. Questa fu la portata del compromesso. Quindi io potrei adottare qualunque opinione circa il modo concreto di provvedere; perchè invece mi dovreste attribuire in anticipo un dissenso da voi?

Quel mio compromesso era dunque preciso. C'era una questione assai grave e si volle rinviarla Debbo dimostrare che c'era la questione? Si riprodurrebbe il caso di quella disputa tra due filosofi greci, dei quali uno sosteneva che non esisteva il movimento e l'altro che c'era. Il primo, che negava il movimento, parlò a lungo, fece una mirabile perorazione — doveva essere un sofista — mentre l'altro, quando poi ebbe la parola, non disse nulla ma si alzò e camminò. (*Ilarità*).

Ora, se io dovessi dare la prova della gravità giuridica della questione, mi limiterei ad appellarmene al discorso dell'onorevole relatore. Egli ha parlato per più di un'ora e ha dedicato al problema dell'Alta Corte siciliana più tempo che a tutte le altre questioni, prese insieme; ed io farei un torto al mio amico Persico, al quale personalmente voglio bene e che stimo, se dicessi che egli ha parlato senza motivo! Credo anzi di usargli un riguardo amichevole se dico che con ciò egli sentisse come fosse necessario di parlare così a lungo perchè il tema lo esigeva. Perciò stesso, io non debbo entrare nel merito delle cose che ha detto No, perchè sono legato dal compromesso di rimettere tutto ad una legge speciale Non debbo cedere e non cedo alla seduzione cui non han resistito tanti altri uomini politici di entrare nel merito e dico soltanto che esiste un grave dubbio. Non è un nodo che si possa tagliare con una sciabolata, bisogna scioglierlo.

E lo stesso onorevole Persico ha dovuto riconoscer ciò quando ha ricordato i dissensi che si manifestarono nella discussione avvenuta alla Costituente, alla quale parteciparono l'onorevole Grassi, l'onorevole Ambrosini ed egli stesso. Vero è che aggiunse che tali differenze si riducevano a « sfumature ». Una di queste sfumature consisteva in ciò: che, secondo gli uni, bisognava dire « d'intesa » colla Regione, quando si fosse trattato di modificare lo Statuto, mentre, secondo altri, bastava dire « udita ». Vi sembra questa sia una sfumatura? Fate inserire la parola « d'intesa » ed io mi assumo l'obbligo di convertire senz'altro alla abolizione dell'Alta Corte tutti i siciliani! La cosa cambia radicalmente! Ma, ripeto, io voglio restare fedele all'accordo e non trattare nè questa nè altra questione di merito Per dare poi la prova all'onorevole Persico della mia sincerità quando lo lodo, gli debbo dire invece che mi sono doluto che egli non abbia prestato sufficiente osservanza a questa intesa ed a questo accordo ed abbia generato la sensazione che, insomma, si trattava quasi di cedere ai capricci dei siciliani. No, la questione c'è ed è gravissima...

PERSICO, *relatore*. Nessuno lo nega

ORLANDO. ..come io accennai, perchè, se cominciamo a mettere in dubbio la validità dei decreti luogotenenziali, mettiamo in dubbio molte altre cose, il che è del tutto alieno dal mio e dal vostro pensiero

Questo è l'aspetto giuridico che consigliava il compromesso di rinviare la discussione in sede più adeguata Al lato politico si è efficacemente riferito il Ministro. Quanto a me — poichè fui io che sollevai la questione anche sotto l'aspetto politico — quando la prima volta vidi spuntare l'articolo nel testo della Commissione che dichiarava soppressa, senz'altro, l'Alta Corte siciliana — opposi una pregiudiziale di ordine puramente costituzionale e parlamentare desunta dalla legittimità del diritto di iniziativa che allora si usava.

E come vecchio — bisogna indulgere ai vecchi! — dissi che si sopprimeva un istituto che

l'onorevole Ministro oggi, molto felicemente, ha definito un organo dello Stato — poichè tale esso è — e lo si sopprimeva in virtù della iniziativa di un deputato. Portavo l'esempio della Corte di cassazione che usando lo stesso metodo potrebbe essere abolita con un semplice emendamento. Vero è che questo argomento è indebolito per ciò che ora si è data la facoltà ad ogni membro della Camera o del Senato di avere l'iniziativa in maniera personale e singolare, mentre prima un istituto apposito, della presa in considerazione, imprimeva all'iniziativa il carattere veramente parlamentare con l'assenso di una delle due Camere, sia pure in via di delibazione Ora questo istituto è abolito; bella cosa di cui si avvertono già gli effetti!

Proprio stamane abbiamo avuto in Commissione, presieduta dall'onorevole Persico, un caso singolarissimo A proposito della penosa questione della prova della morte presunta per mancanza di notizie di militari dispersi, ecc., il Ministro aveva presentato un disegno di legge alla Camera dei deputati Pochi giorni dopo — badiamo, con perfetta innocenza! perchè questa volta si è trattato di fortuita coincidenza, ma voi comprendete a quali giochi si presterebbe questa manovra ove fosse determinata da secondi fini! — ignorando l'esistenza di quell'altro disegno di legge, alcuni nostri colleghi senatori avevan presentato di loro iniziativa alla Presidenza del Senato un disegno di legge, non identico, naturalmente, ma sulla stessa materia. E così vi erano questi due disegni presso i due rami del Parlamento sul medesimo argomento. Avendo la Camera dei deputati approvato il progetto del Ministro noi stamane abbiamo dovuto risolvere questo problema come chirurghi che procedano alla sutura di una ferita. Questa volta si è rimediato introducendo noi stessi le proposte del progetto senatoriale nel disegno ministeriale, affidandoci alla cortesia dei nostri colleghi, senatori, autori dell'altro progetto. Ma sono ripieghi; è sbagliato il sistema e bisogna pensarci. Gli uffici di presidenza, per esempio, potrebbero almeno coordinare in forma corretta eventuali concorrenze di simili iniziative.

Ritornando alla questione principale, devo osservare che se anche la questione dell'iniziativa non trovasse luogo in senso formale, cioè giuridico, potrebbe sempre farsi in via politica e fu così che io la sollevai. Era, dissi, una materia troppo grave sulla quale il Governo deve assumere la sua responsabilità; faccia dunque esso la sua proposta. È venuto il Ministro ed ha consentito a presentare il disegno di legge. La Commissione, senza alcun contrasto, fu pure d'accordo, onde era rimasto deliberato, con il consenso del Ministro, di non presentare quell'emendamento soppressivo. Qualche giorno dopo, invece, mi accorsi che l'articolo stesso era stato ristampato. Era naturale che ne provassi una penosa impressione. Seppi che c'era stata una deliberazione successiva. Io non ero presente. È vero che *jura vigilantibus subveniunt*, ma qui viene in applicazione un altro requisito parlamentare, la cosiddetta correttezza. Questa non genera diritti, a cui corrispondano obblighi; ma non è pura cortesia, è usanza che si osserva. Un deputato che ha fatto la proposta e l'ha vista approvata e poi la vede scomparire, un certo risentimento lo proverà certamente! Non diremo che la Commissione non potesse deliberare quella revoca, ma sarebbe stato « più corretto » dargliene un preavviso. Questo è quello che volevo dire e non invado il campo della politica, perchè se ciò facessi dovrei intrattenermi su certi facili critici, per esempio quei tre valorosi giudici, tanto lodati dal collega Persico, che, se ho ben capito, hanno chiamato mostri delle decisioni di un'alta Corte dello Stato (il che non li accredita certamente specie come giudici) alla formazione della quale aveva concorso il Parlamento nominandone tre componenti. Se dovessimo metterci a giudicare, molte riserve dovremmo e potremmo fare sulla linea di condotta seguita a proposito della regione siciliana, riserve che risalgono o che possono risalire al Governo. Ma, ripeto, non voglio dilungarmi oltre. dico che vi fu un compromesso motivato da ragioni che a tutti sono apparse buone ed utili. Il Ministro lo riconosce, il relatore non lo risconosce. Io mi auguro e spero che l'Assemblea vi si conformi

PERTINI. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERTINI. A nome del mio Gruppo faccio formale protesta per la lettera del Presidente

della Cassazione di cui è stata data lettura dall'onorevole Ministro qui oggi. Questa lettera rappresenta... (*dalla destra si protesta*). Se qualcuno non si sente offeso io mi sento offeso per lui. Questa lettera rappresenta una interferenza del Presidente della Corte di Cassazione nei nostri lavori e noi non possiamo tollerare questa interferenza. Ma la nostra protesta è rivolta soprattutto verso l'onorevole Grassi. L'onorevole Ministro non doveva dar lettura di questa lettera. Avrebbe dovuto richiamare il Presidente della Corte di Cassazione; invece egli è venuto meno a quella correttezza parlamentare di cui ha parlato l'onorevole Orlando in questo momento. La correttezza parlamentare non tollera quello che il Ministro ha fatto: egli ha offeso la sovranità della nostra Assemblea (*Commenti*).

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Io non avrei aggiunto parola, rispettoso dell'opinione di tutti, se l'onorevole Pertini non avesse finito appellandosi alla correttezza parlamentare. Io ho ritenuto necessario esporre completamente la questione e mettere in condizioni il senatore Nitti, che certamente lo farà, di chiarire il suo pensiero. C'era nel suo discorso e nel sommario pubblicato e reso di pubblica ragione la possibilità di un equivoco, che certamente non è nelle intenzioni dell'onorevole Nitti ed io desideravo che questo equivoco fosse chiarito, perchè si tratta del Capo della Magistratura del nostro Paese, che io ho il dovere di tutelare e di difendere. (*Vivi applausi dal centro e dalla destra. Proteste dalla sinistra*).

NITTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU Io vorrei sollevare una pregiudiziale che riguarda il discorso che sta per pronunciare l'onorevole Nitti, ma se egli prende la parola essa non ha più valore.

PRESIDENTE. Avendo chiesto di parlare il senatore Nitti io debbo dargli la parola; lei, onorevole Lussu, se crede, parlerà dopo

NITTI Io non ho bene inteso le parole che mi riguardano; sono giunte a me manchevoli e ho dovuto orientarmi per poter rispondere in qualche modo.

Il Ministro della giustizia ha pronunciato poco prima parole che, come dicevo, non ho potuto bene ascoltare, perchè nella confusione non mi sono giunte che in parte. Egli leggeva frasi del Primo Presidente della Corte di Cassazione Ferrara in una lettera a lui diretta: tali parole mi son giunte tanto più inattese che non posso spiegarmi (a parte ogni considerazione parlamentare) come il Presidente Ferrara sia entrato in questione che non lo riguarda ed in cui non aveva motivo personale di intervenire.

Nessuna volta io ho fatto il nome del Presidente Ferrara e nemmeno mai pensato a farlo. Non ho, anche lontanamente, mosso critiche a lui nè pensato a lui per la Corte costituzionale a cui lo ritengo indifferente ed estraneo. Avendo stima e simpatia per lui, se avessi pensato di dover fare un rilievo lo avrei fatto apertamente, così com'è mio severo costume fare.

Parlando della così detta Corte costituzionale che, come dissi e come avrò occasione di ripetere, sarebbe un cattivo affare per lo Stato, un grande equivoco nazionale e nuova causa di sperpero finanziario e di decadenza, criticai anche il fenomeno di numerosi aspiranti a queste cariche prima ancora che la cosa esistesse. Si tratta quindi di un'espressione indeterminata che si riferisce a diverse categorie di persone di varia origine e quindi anche del tutto estranee alla Magistratura.

Come poteva dunque ciò interessare il primo Presidente della Cassazione? Nelle gerarchie ufficiali di precedenza, oggi come ai tempi di Mussolini (che aveva voluto così) il Primo Presidente della Corte di Cassazione occupa il primo posto. Non credo che egli, chiunque sia, andrebbe a battagliare nella futura Corte costituzionale di incerta fortuna e di incerte origini. Io credo che l'onorevole Presidente saprà fare assai meglio, nel suo e nel nostro interesse, rimanendo dove è.

Per quel che mi riguarda personalmente, devo dire che è vero che il Presidente Ferrara mi ha fatto l'onore di venirmi a vedere due volte a casa mia come egli ha ricordato cortesemente, ma durante i nostri amichevoli colloqui non abbiamo fatto cenno nemmeno indirettamente alla Corte costituzionale. Questa è la verità, nè credo fosse necessario tale chia-

rimento poichè postulano a siffatte cariche persone di ogni sorta compresi molti avvocati di ogni parte che non so davvero che cosa farebbero se tutti prescelti.

Mi dispiace quindi che sia stato fatto un torto al Presidente Ferrara, uomo di grande valore, mio conterraneo e persona per cui ho la più grande stima e simpatia.

Ma in definitiva questo incidente non ha la minima importanza, poichè esso si basa su un equivoco che si è voluto sfruttare in una discussione che va impostata altrimenti

Sull'argomento della Corte costituzionale invece io sarò obbligato di tornare e spero vi tornerò. Io non modifico mai le mie idee quando sono effetto di convinzione e dirò quello che debbo dire e qui parlerò nuovamente della Corte con tutti i suoi inconvenienti e con tutti gli errori che essa comporta Non confondiamo ancora una volta le cose serie con quelle che non lo sono.

LUSSU Domando di parlare

PRESIDENTE Ne ha facoltà

LUSSU. Mi permetta l'onorevole Presidente di esprimere ora in ritardo quanto era mio diritto dire prima che parlasse l'onorevole Presidente Nitti Io credo che il collega Pertini, col cui intervento sono in gran parte solidale, non avesse il diritto di parlare, e credo che il Presidente per una distrazione gli abbia concesso di parlare. Stando al Regolamento credo che neppure l'onorevole Ministro avesse il diritto di parlare. (*Commenti*). Ma io ho chiesto di parlare per dimostrare come l'onorevole Presidente Nitti non avesse il diritto di fare l'intervento che ha fatto. Perchè a mio parere se egli avesse parlato per riconfermare, in modo abilmente energico — come è sua abitudine — e in modo critico il suo pensiero, egli sarebbe stato nel suo diritto politico e parlamentare Ma credo che parlando per giustificare o correggere le espressioni dette durante il suo intervento sulla Corte costituzionale, non fosse nel suo diritto: perchè questo tocca il diritto nostro, il diritto di questa Assemblea. (*Approvazioni di vari settori*).

Se si ammettesse che uno di noi qua dentro possa parlare per giustificarsi di fronte a rappresentanze di organismi estranei, per quanto alti ed insigni, si attenterebbe alla stessa nostra vita parlamentare, al nostro diritto parlamentare, perchè si ammetterebbe — il che è grave e non può sfuggire a nessuno di voi e soprattutto a nessun costituzionalista, ed io qui faccio un solenne appello all'onorevole Presidente Orlando — il sindacato della magistratura sull'azione parlamentare. (*Vive approvazioni dai vari settori*).

PRESIDENTE. Onorevole Lussu, mi permetta di dirle, a proposito della sua distinzione sul diritto che aveva o no l'onorevole Nitti di parlare, che io non potevo sapere ciò che egli avrebbe detto e che ho creduto doveroso e giusto dargli facoltà di parlare.

Il seguito della discussione è rinviato a domani

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza

CERMENATI, *segretario:*

Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per chiedere se, in considerazione dell'enorme lavoro cui sono sottoposte le sedi provinciali dell'I. N. P. S., in ispecie per lo espletamento delle domande dei sussidi di disoccupazione, non ritenga necessario ed urgente autorizzare le sedi stesse ad assumere personale ad integrazione delle unità comunque venute a mancare e, fino ad ora, non sostituite da corrispondente nuovo personale.

SALVAGIANI, BIBOLOTTI.

Al Ministro dei trasporti, per sapere per quali ragioni l'Ispettorato della motorizzazione civile ha respinto la richiesta avanzata dalla Sita di prolungare fino a Matera l'autolinea Stigliano-Pisticci scalo e se non ritenga che in quella provincia si debba non ostacolare ma incoraggiare l'incremento dei pubblici servizi automobilistici.

MILILLO.

Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere:

1° le ragioni che hanno sinora impedito la partenza per l'Argentina di oltre 600 famiglie di nostri emigranti, già autorizzate dal

Governo argentino al libero sbarco in quel Paese;

2° quando si crede poter effettuare detta partenza tenendo conto del vivo e giustificato malcontento dei nostri emigrati e delle gravi condizioni economiche in cui versano dette famiglie, le quali non ricevono dai loro congiunti rimesse di risparmi per la materiale impossibilità dei capi famiglia che in Argentina, da tempo, si sobbarcano al pagamento di un alto fitto degli alloggi.

FIORE.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro dei trasporti, per conoscere perchè, nonostante le ripetute richieste dei Prefetti di Ragusa e di Catania nonchè dei Sindaci di Chiaramonte Gulfi e Licodia Eubea, non si sia rinnovata l'autorizzazione della fermata in Licodia dell'autolinea Chiaramonte Gulfi-Catania tanto desiderata dalle popolazioni interessate.

MOLÈ Salvatore.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere con quali criteri si è proceduto alla ripartizione in provincia di Brescia dei fondi assegnati per lavori straordinari a sollievo della disoccupazione, in quanto risulterebbe che il programma dei lavori stessi, anzichè essere stato formulato dal Provveditore alle opere pubbliche d'intesa col Prefetto, è stato compilato e trasmesso dal Ministero dei lavori pubblici, in netta violazione dell'articolo 2 della legge e in aperto contrasto con l'asserita politica di decentramento.

Il sottoscritto chiede se consti al Ministro che il programma come sopra formulato, mentre ha favorito delle plaghe già beneficiate da altre assegnazioni, ha completamente dimenticato e trascurato la zona più povera della Provincia, qual'è quella della montagna, pur così vasta e densamente popolata.

Chiede, infine, se e con quali criteri si sia stornata una ingente quota dei fondi originariamente assegnati alla provincia di Brescia a vantaggio di altra provincia limitrofa.

CEMMI.

Al Presidente del Consiglio e al Ministro dei lavori pubblici, perchè dicano per quali motivi e con quali criteri sia stata assegnata alla Provincia di Caserta sul fondo E. R. P. una somma tanto esigua, sproporzionata assai ai bisogni urgenti ed indilazionabili della ricostruzione lungamente invocata e vivamente attesa dalle popolazioni di Terra di lavoro. La provincia di Caserta è stata gravemente danneggiata dalla guerra con distruzione di ponti, strade, case, scuole, cimiteri, fognature ed ha necessità improrogabile di opera veramente ricostruttrice, come tante volte è stato largamente dimostrato. L'assegnazione di appena 129 milioni sul fondo E.R.P. si appalesa inadeguata. Si confida che i Ministri, che conoscono i bisogni di Terra di lavoro, vogliono intervenire con la loro altissima autorità per evitare che la provincia di Caserta rimanga così dolorosamente trascurata e così sconsolatamente delusa nelle sue legittime aspirazioni.

FUSCO.

PRESIDENTE. Il Senato si riunirà in seduta pubblica domani venerdì 4 febbraio alle ore 16, col seguente ordine del giorno:

I Interrogazione.

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Anticipazione di spesa per l'acquisto di nuovo materiale rotabile per le ferrovie calabro-lucane (117) - (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2 Raffeiner. - Modifica al decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, concernente la revisione delle opzioni degli Alto Atesini (121).

La seduta è tolta (ore 20,20).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti